

XVI legislatura

**Atto comunitario n. 49**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act)  
COM (2009) 126 def.**

n. 39/DN  
1° dicembre 2009



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea

**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Atto comunitario n. 49**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act)  
COM (2009) 126 def.**

Dossier n. 39/DN  
1° dicembre 2009

a cura di Luca Briasco

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

\_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini

Fax 06 6706\_4336

\_2989

Simona Petrucci

\_3666

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

\_2969

### Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

\_3882

### Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

\_2653

Laura E. Tabladini

\_3428

Monica Delli Priscoli

\_4707

## Ufficio per le Relazioni

### Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )

fax 06 6865635

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

\_3652

### Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

\_3478

### Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

\_2884

Antonella Usiello

\_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

\_2891

fax 06 6706\_3677

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

\_2027

### Consigliere

Davide A. Capuano

\_3477

### Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

\_2359

Luca Briasco

\_3581

Viviana Di Felice

\_3761

### Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

\_4695

Silvia Perrella

\_2873

Antonia Salera

\_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

### Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

\_2482

### Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

\_4529

### Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

\_3397

Claudio Olmeda

\_3416

Cristina Sabatini

\_2571

Angela Scaramuzzi

\_3417

## INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Atto comunitario n. 49: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act) - COM (2009) 126 def.	"	1
Documento di lavoro dei Servizi della Commissione. Documento di accompagnamento della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC (200)) 316	"	39
Parlamento europeo - Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: documento di lavoro relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	"	49
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: "Pensare anzitutto in piccolo" (Think small first) - Uno "Small Business Act" per l'Europa - COM (2008) 394 def.	"	55
Risoluzione della 10 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" COM (2008) 394 def. (Atto comunitario n. 8)	"	77

## NOTA ILLUSTRATIVA

Nelle transazioni commerciali tra operatori economici, o tra questi e le amministrazioni pubbliche, accade di frequente che i pagamenti vengano effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Si tratta di prassi che incidono negativamente sulla liquidità delle imprese, pregiudicandone la competitività (specie nel caso delle PMI), e che hanno un effetto negativo sugli scambi commerciali intracomunitari. Nei casi più estremi, i ritardi di pagamento possono essere causa di fallimenti di aziende altrimenti redditizie: un rischio che tende ad accentuarsi nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa particolarmente difficile.

La centralità delle garanzie di pagamento nella vita delle imprese (specie medie e piccole) e nell'economia europea è stata sottolineata con forza tanto dal Quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act), quanto dal piano europeo di ripresa economica. Proprio in sede di esame dello Small Business Act, la Commissione 10<sup>a</sup> del Senato ha impegnato il Governo, tra l'altro, "a garantire alle PMI il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei lavori svolti, anche in considerazione delle modifiche che l'UE intende apportare alla direttiva europea sui ritardi di pagamento, al fine di prevedere che le PMI siano effettivamente pagate entro trenta giorni dai soggetti pubblici, anche attraverso meccanismi di compensazione".

La proposta di direttiva in esame, che abroga e subentra, attraverso il meccanismo della rifusione, alla direttiva 2000/35/CE, si colloca al contempo tra le misure di attuazione del Quadro per la piccola impresa e tra le misure volte a fronteggiare la crisi economica. Essa muove da alcune constatazioni di fatto, sulle quali vale la pena di soffermarsi più nel dettaglio:

1. È ampiamente provato che, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2000/35, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali continuano a essere un problema generale nell'UE;
2. È forte la tendenza, da parte di molte imprese debitorie, a considerare i ritardi di pagamento come un sistema efficace e conveniente per finanziare le proprie attività, mentre per le amministrazioni pubbliche i ritardi di pagamento ai creditori sono spesso un modo semplice, ma ingiustificato, di superare le limitazioni di bilancio, rinviando i pagamenti all'esercizio successivo;
3. I mezzi di ricorso previsti dall'attuale legislazione europea non sono abbastanza efficaci ed efficienti. Malgrado la direttiva 2000/35, molte

imprese, in particolare PMI, non applicano interessi anche se avrebbero il diritto di farlo, e fanno perciò diminuire la motivazione dei debitori a pagare con puntualità;

4. Nonostante le lacune della direttiva 2000/35, alcuni dei concetti fondamentali da essa enucleati (interessi di mora, riserva di proprietà, procedure di recupero crediti non contestati) restano pilastri unanimemente riconosciuti della lotta contro i ritardi di pagamento, e vanno pertanto preservati e potenziati.

La proposta di direttiva è stata preceduta da un'ampia consultazione delle parti interessate, che si è svolta in rete dal maggio all'agosto del 2008, e si è sostanziata in 510 risposte al questionario inviato dalla Commissione europea. Il questionario sottoponeva alle parti consultate una serie di possibili opzioni per rafforzare gli strumenti per la lotta ai ritardi nei pagamenti, e chiedeva di valutarli in termini di efficacia, efficienza e coerenza. Sono state escluse, perché non in grado di soddisfare a pieno uno o più criteri valutativi, le opzioni non legislative (attività di sensibilizzazione destinate alle imprese e/o alle organizzazioni che rappresentano le PMI; pubblicazione di informazioni sui "cattivi debitori") e quattro tra le possibili opzioni legislative (armonizzazione dei termini di pagamento tra le imprese e tra amministrazioni pubbliche e imprese; aumento del "margine" nella fissazione degli interessi; ampliamento del ruolo delle organizzazioni rappresentative), mentre sono state considerate pienamente soddisfacenti (in termini di efficacia, efficienza e coerenza) le opzioni legislative relative all'abolizione della soglia dei 5 EUR, all'introduzione di una "commissione per i ritardi di pagamento" e di un "risarcimento per i ritardi di pagamento".

La proposta ha come base giuridica l'articolo 95 TCE (ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno), e viene giustificata, per quanto attiene al principio di sussidiarietà, con la mancanza o l'inefficacia delle norme nazionali di lotta contro i ritardi di pagamento, e il rischio che da tale carenza discendano forme di sleale protezione degli operatori economici nazionali dai prodotti e servizi provenienti da altri Stati membri.

Per quanto concerne invece il principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che la proposta di direttiva lo rispetti appieno, poiché non obbliga gli operatori economici a chiedere interessi di mora o risarcimenti, non lede il principio fondamentale della libertà contrattuale e include elementi di flessibilità tali da consentire agli Stati membri di recepire la nuova normativa alla luce delle condizioni economiche e commerciali presenti sul loro territorio.

Passando nel dettaglio all'analisi della proposta, le modifiche più rilevanti rispetto alla direttiva 2000/35 possono essere così sintetizzate:

- L'articolo 1, paragrafo 2 elimina la possibilità, per gli Stati membri, di escludere i ricorsi per interessi di importo inferiore a 5 EUR, che riguardano quasi esclusivamente le PMI e le piccole transazioni;
- L'articolo 4 specifica che, in caso di ritardi di pagamento, i creditori hanno il diritto di ottenere un rimborso per i costi di recupero interno connessi all'importo pagato in ritardo;
- L'articolo 5 prevede che le amministrazioni pubbliche siano tenute, di norma, a pagare le fatture relative a transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni e la prestazione di servizi entro trenta giorni, scaduti i quali il creditore avrà diritto a un risarcimento pari al 5% dell'importo dovuto, oltre agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero;
- L'articolo 6 rafforza la disposizione relativa alle clausole contrattuali gravemente inique e stabilisce che in tale fattispecie devono rientrare tutte le clausole che escludano l'applicazione di interessi di mora;
- L'articolo 7 obbliga gli Stati membri a garantire la massima trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla direttiva, in particolare attraverso la pubblicazione del tasso di interesse legale.

La proposta di direttiva è attualmente all'esame della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, che dovrebbe concludere i suoi lavori entro gennaio (mentre il voto in plenaria è calendarizzato per la sessione di febbraio). La relatrice, on. Barbara Weiler, ha prodotto, in data 26 ottobre, un Documento di lavoro, nel quale formula alcune osservazioni di carattere generale sulla proposta della Commissione europea, così sintetizzabili:

- La mancanza di mezzi di ricorso efficienti ed efficaci è solo una delle cause dei ritardi di pagamento nel mercato interno. Molto spesso le imprese non prevedono interessi di mora per timore di danneggiare i rapporti con il cliente o non richiedono gli interessi perché non sono consapevoli dei loro diritti;
- I ritardi nei pagamenti possono quindi essere combattuti solo con un'ampia gamma di misure complementari, che dovrebbero includere un aumento della consapevolezza da parte delle imprese e in particolare delle PMI, una serie di misure pratiche che favoriscano la puntualità nei pagamenti (p.e. il ricorso alle fatture elettroniche), la pubblicazione di informazioni su buoni e cattivi pagatori e la diffusione delle migliori pratiche per promuovere la puntualità nei pagamenti;



- È necessario discutere ulteriormente l'opportunità di un trattamento differenziato per le pubbliche amministrazioni e le imprese. Se infatti è vero che le pubbliche amministrazioni sono diverse dalle imprese in termini di processi di pianificazione del bilancio e di accesso ai finanziamenti, ciò non giustifica necessariamente un trattamento diverso per quanto concerne i periodi di pagamento e le relative sanzioni;
- È necessario che le soglie per il risarcimento delle spese di recupero siano sufficientemente alte da incoraggiare i creditori a chiederne il pagamento e dissuadere i debitori dal pagare in ritardo. Inoltre, il concetto di "costi di recupero restanti" è formulato in modo troppo generico, e richiede un ulteriore chiarimento;
- Può essere opportuna una riflessione supplementare sull'adeguatezza del risarcimento forfettario del 5%, previsto per i ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni;
- È importante garantire che la proposta non porti a discriminazioni tra ospedali pubblici e privati e preservi quindi una parità assoluta di trattamento per quanto concerne tutte le norme in materia di ritardi di pagamento.

In sede di Consiglio, il dibattito si è svolto finora a livello informale, ma sono già emersi alcuni punti di criticità, e segnatamente:

- La possibilità di prevedere, nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, una vera e propria inderogabilità dei termini di pagamento, eventualmente elevandoli in modo da renderli più compatibili con i tempi organizzativi della PA;
- La possibilità di differenziare fra i diritti delle PMI e quelli delle altre imprese, prevedendo condizioni più favorevoli per le prime;
- L'opportunità di mantenere una distinzione, che la proposta di direttiva tende a far cadere, tra la pubblica amministrazione in senso stretto (sia essa nazionale, regionale o locale) e le SPA o i soggetti operanti nel settore dei servizi pubblici o *utilities*;
- La possibilità di un'attuazione in più fasi dell'articolo 5 (transazioni commerciali tra pubblica amministrazione e imprese) sulla base di "liste" predisposte a livello nazionale e approvate a livello UE.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.4.2009  
COM(2009) 126 definitivo

2009/0054 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

**(Rifusione)**

**Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act)**

{SEC(2009) 315}

{SEC(2009) 316}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti vengono effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Queste prassi incidono sulla liquidità delle imprese e ne complicano la gestione finanziaria. I ritardi di pagamento pregiudicano la competitività e la redditività delle imprese, soprattutto delle PMI. I ritardi nei pagamenti hanno anche un effetto negativo sugli scambi commerciali intracomunitari. I ritardi di pagamento possono essere causa di fallimenti di aziende altrimenti redditizie ed hanno il potenziale di scatenare, nella peggiore delle ipotesi, una serie di fallimenti lungo la catena di fornitura. Questo rischio aumenta enormemente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa particolarmente difficile. Con il progredire dell'attuale crisi economica si percepiscono segnali dell'inizio di tale recessione, che rendono necessaria una decisa reazione politica.

Il quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act) [COM(2008)394] ha sottolineato la cruciale importanza delle PMI per la competitività dell'economia dell'UE e ha ribadito che una delle principali sfide delle PMI consiste nell'ottenere un accesso effettivo al finanziamento, unitamente alla necessità di avvalersi meglio delle opportunità offerte dal mercato unico. Il piano europeo di ripresa economica [COM(2008) 800] ha sottolineato che un accesso sufficiente e abbordabile al finanziamento è una condizione preliminare per gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro nel contesto del rallentamento economico e ha chiesto all'UE e agli Stati membri di garantire che le amministrazioni pubbliche paghino le fatture relative a forniture e a servizi entro un mese.

I ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche compromettono la credibilità delle politiche e contraddicono gli obiettivi politici dichiarati relativi alla fornitura di condizioni operative stabili e prevedibili per le imprese e alla promozione della crescita e dell'occupazione. Data l'importanza degli appalti pubblici nell'UE (oltre 1 943 miliardi di euro l'anno), i ritardi di pagamento da parte delle autorità pubbliche hanno un forte impatto negativo sulle imprese, in particolare sulle PMI. Molte autorità pubbliche non devono affrontare i problemi di finanziamento che colpiscono le imprese e quindi sono in grado di evitare i ritardi di pagamento. Tali ritardi vanno quindi sanzionati più severamente. Inoltre le diverse consuetudini di pagamento all'interno dell'UE possono costituire un impedimento alla partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, il che non solo equivale ad una distorsione della concorrenza, ma compromette anche il funzionamento del mercato interno e riduce la capacità delle autorità pubbliche di spendere con la maggiore efficienza possibile il denaro del contribuente.

Di conseguenza la presente proposta intende migliorare il flusso di cassa delle imprese europee, elemento particolarmente importante in un periodo di recessione economica. La proposta intende anche agevolare il corretto funzionamento del mercato interno

eliminando gli ostacoli alle transazioni commerciali transfrontaliere.

Per raggiungere tale obiettivo la proposta fornisce ai creditori strumenti che consentono loro di esercitare pienamente ed efficacemente i loro diritti quando vengono pagati in ritardo e mette le autorità pubbliche di fronte a misure che le dissuadono dal pagare in ritardo.

- **Contesto generale**

Nell'UE la maggior parte dei beni e dei servizi sono forniti da imprese ad altre imprese e ad autorità pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare. Il periodo di tempo viene concordato tra le parti o precisato sulla fattura del fornitore o stabilito per legge. Al più tardi alla fine di tale periodo il fornitore si aspetta di essere pagato per i beni forniti o i servizi prestati. I pagamenti effettuati dopo tale periodo costituiscono ritardi di pagamento.

La direttiva 2000/35/CE era stata adottata per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e autorità pubbliche. Essa specifica, tra l'altro, che si possono applicare interessi legali qualora il pagamento non venga effettuato entro i termini contrattuali o legali.

Tuttavia è ampiamente provato che, malgrado l'entrata in vigore della direttiva 2000/35/CE i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali continuano ad essere un problema generale nell'UE. Inoltre, in vari Stati membri, la lunghezza dei periodi di pagamento contrattuali è ingiustificata quando nelle transazioni sono coinvolte amministrazioni pubbliche. Entrambi i problemi costituiscono seri ostacoli ad un contesto imprenditoriale sano e al funzionamento del mercato unico, resi ancora più gravi dalla recessione economica. Le origini dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e il corrispondente comportamento passivo di molti creditori sono vari e interconnessi.

1. Struttura del mercato: il livello della concorrenza all'interno del mercato, il potere di mercato dei partecipanti e il corrispondente timore di nuocere alle relazioni commerciali con i clienti sono fattori importanti per stabilire se i creditori accettano o rifiutano i ritardi di pagamento e se i debitori cercano di far estendere i periodi di credito commerciale.

2. Condizioni macroeconomiche mutevoli: la congiuntura sfavorevole farà probabilmente aumentare il numero dei ritardi di pagamento, dato che le imprese rinviando il pagamento delle loro fatture. Le conseguenze di tali ritardi, in tempi di crisi economica, sono ancora più gravi, dato che è più difficile ottenere finanziamenti alternativi.

3. Accesso ai finanziamenti e vincoli di bilancio: la disponibilità di crediti, la politica monetaria, il flusso e la natura delle informazioni sui crediti, la posizione dell'impresa per quanto concerne la liquidità e la disponibilità di risorse finanziarie da parte delle banche possono anche influire sui ritardi di pagamento, specialmente per le imprese per le quali il credito bancario sostituisce il finanziamento da parte del fornitore. Molte imprese debentrici considerano i ritardi di pagamento un sistema efficace e conveniente per finanziare le loro attività. Per le amministrazioni pubbliche i ritardi di pagamento ai

creditori sono un modo semplice, ma ingiustificato, di superare le limitazioni di bilancio rinviando i pagamenti all'esercizio successivo.

4. Le prassi di gestione finanziaria dei debitori (incluse le amministrazioni pubbliche) e le prassi di gestione creditizia dei creditori, nonché la qualità dei loro prodotti e servizi ed il servizio assistenza sono fattori importanti nel tentativo di evitare i ritardi di pagamento.

5. Assenza di mezzi di ricorso efficaci ed efficienti: malgrado la direttiva 2000/35/CE molte imprese, in particolare PMI, non applicano interessi anche se hanno il diritto di farlo, facendo così diminuire la motivazione dei debitori a pagare con puntualità. Per taluni creditori i costi dei ricorsi contro i ritardi di pagamento non sono giustificati dai vantaggi finanziari. In molti casi le spese per il lavoro amministrativo supplementare non possono essere recuperate. Contrastare i clienti che pagano in ritardo o applicare interessi di mora genera costi amministrativi che molte imprese desiderano evitare. Inoltre parecchie disposizioni fondamentali della direttiva sono poco chiare o difficili da attuare.

Benché la direttiva 2000/35/CE manifesti talune lacune, i concetti fondamentali degli interessi di mora, della riserva di proprietà e delle procedure di recupero dei crediti non contestati costituiscono pilastri essenziali ed ampiamente accettati del quadro normativo della lotta ai ritardi di pagamento. Tuttavia, malgrado taluni recenti miglioramenti, i ritardi di pagamento continuano ad essere un problema generale nell'UE e le amministrazioni pubbliche di taluni Stati membri hanno un atteggiamento particolarmente riprovevole per quanto concerne il pagamento delle loro fatture. Questa prassi influisce negativamente sul funzionamento del mercato interno e rischia di minacciare seriamente la sopravvivenza delle aziende in un periodo di crisi economica. Per tale motivo, salvaguardando gli elementi principali della direttiva, è essenziale introdurre strumenti aggiuntivi per ridurre il numero dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, abbreviare i periodi di pagamento per le amministrazioni pubbliche e rafforzare in modo sostanziale gli incentivi per le amministrazioni pubbliche a pagare nel rispetto dei termini attraverso una rifusione della direttiva, che incorpori in un testo unico sia le modifiche sostanziali della direttiva, sia le disposizioni che restano immutate. La presente proposta intende sostituire ed abrogare la direttiva 2000/35/CE. Dopo l'adozione da parte del legislatore, la Commissione ne terrà conto nella prossima revisione (2010) del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione.

Nel frattempo, poiché la revisione delle regole finanziarie da parte del legislatore è un processo lungo, la Commissione ha adottato una comunicazione<sup>1</sup> nella quale ordina ai suoi servizi di attuare immediatamente una serie di misure volte a razionalizzare le regole finanziarie ed accelerare l'attuazione del bilancio per contribuire alla ripresa economica, in particolare migliorando il proprio comportamento per quanto concerne i pagamenti e fissando obiettivi di riduzione dei termini di pagamento.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Le uniche disposizioni vigenti sono quelle della direttiva 2000/35/CE, oggetto della

---

<sup>1</sup> SEC(2009)477 def. dell'8 aprile 2009.

presente proposta di rifusione.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La presente proposta fa parte dell'Agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione e reca attuazione dello "Small Business Act" [COM(2008)394] e della comunicazione della Commissione sul Piano europeo di ripresa economica [COM(2008)800].

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito di una consultazione pubblica generale attraverso I.P.M. (La vostra voce in Europa). È stato consultato anche il gruppo pilota di imprese europee (European Business Test Panel – EBTP)

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La grande maggioranza dei rispondenti ritiene che il tasso legale attuale citato nella direttiva sia soddisfacente. La maggior parte dei rispondenti chiede però alla Commissione di istituire mezzi di ricorso efficaci ed efficienti per lottare contro i ritardi di pagamento e di potenziare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza. Le risposte costituiscono un elemento molto importante della valutazione dell'impatto.

Dal 19 maggio 2008 al 31 agosto 2008 si è svolta una consultazione aperta su Internet. La Commissione ha ricevuto 510 risposte. I risultati sono disponibili al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late\\_payments/index.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm).

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La valutazione dell'impatto e la sua sintesi offrono una panoramica delle varie opzioni.

Solo le opzioni 3a/2 (legislativa - armonizzazione dei termini di pagamento alle imprese per le amministrazioni pubbliche), 3c (legislativa - abolizione della soglia dei 5 EUR), 3d (legislativa - introduzione di una "commissione per i ritardi di pagamento") e 3e (legislativa - introduzione di un "risarcimento per i ritardi di pagamento") rispettano i criteri di efficacia, efficienza e coerenza. Di conseguenza queste quattro opzioni costituiscono la base della presente proposta.

La Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto elencata nel programma di lavoro; la relativa relazione si può consultare all'indirizzo seguente: [http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late\\_payments/index.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm).

### 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi dell'azione proposta**

La presente rifusione della direttiva 2000/35/CE intende migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi di ricorso contro i ritardi di pagamento introducendo il diritto di recupero delle spese amministrative ed il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa dei ritardi di pagamento. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, la proposta intende accorciare i termini di pagamento alle imprese armonizzandoli e rafforzando le misure dissuasive con un risarcimento forfettario a partire dal primo giorno di ritardo e pari al 5% dell'importo fatturato, oltre agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero. La proposta abolisce anche la possibilità di escludere i ricorsi per interessi di importo inferiore a 5 EUR.

- **Base giuridica**

Articolo 95 del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non è di competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i motivi seguenti.

In assenza di una legislazione comunitaria precedente l'attuazione della direttiva 2000/32/CE i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali erano un importante ostacolo agli scambi intracomunitari.

La mancanza o l'inefficacia delle norme nazionali di lotta contro i ritardi di pagamento costituisce una sleale protezione degli operatori economici nazionali dai prodotti e dai servizi provenienti da altri Stati membri. Quando uno Stato membro non impedisce che la libera circolazione dei beni o dei servizi provenienti da altri Stati membri venga ostacolata da ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni nazionali o delle imprese il danno arrecato agli scambi intracomunitari è grande quanto quello costituito da un atto che limita gli scambi. Inoltre le diverse consuetudini di pagamento delle amministrazioni pubbliche all'interno dell'UE possono costituire un impedimento alla partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, il che non solo equivale ad una distorsione della concorrenza, ma compromette anche il funzionamento del mercato interno e riduce la capacità delle autorità pubbliche di spendere con la maggiore efficienza possibile il denaro del contribuente.

L'intervento della Comunità consente di raggiungere meglio gli obiettivi della proposta per i motivi seguenti.

L'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti dai ritardi di pagamento non è stato raggiunto in modo sufficiente né dagli Stati membri, né dalla direttiva 2000/35/CE. In base al principio di sussidiarietà e in considerazione delle dimensioni e degli effetti del

problema si è quindi ritenuto opportuno raggiungere gli obiettivi agendo anche a livello comunitario.

Le indagini e la consultazione delle parti interessate confermano che per ridurre i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali occorre intervento dell'UE, attraverso una rifusione della direttiva 2000/35/CE. Le cifre disponibili indicano che la maggior parte delle imprese percepisce la vendita di beni e di servizi ad imprese e amministrazioni in altri Stati membri come più rischiosa in termini di ritardi di pagamento. Fra altri motivi, il rischio di ritardi di pagamento scoraggia le imprese dal vendere prodotti e servizi in altri Stati membri dato che fa aumentare l'incertezza e i costi operativi. In tal caso i costi delle transazioni aumentano a causa dell'asimmetria delle informazioni e dell'incertezza in merito alla posizione sul mercato e alla solvibilità di clienti che non hanno sede nel mercato nazionale. Per molti debitori il rischio di perdere la reputazione a causa dei ritardi di pagamento è molto inferiore quando il creditore è stabilito in un altro Stato membro, dato che il danno relativo alla reputazione diminuisce con la distanza. Inoltre negli scambi oltre frontiera aumentano i costi dell'offerta di credito commerciale dato che la lingua, la legislazione e l'accesso ai dati sulla solvibilità tendono ad essere diversi, facendo quindi aumentare i costi di monitoraggio, a fronte di minori possibilità di far valere il diritto al pagamento. Di conseguenza negli scambi transfrontalieri si fa spesso uso dell'assicurazione del credito commerciale e di altri strumenti di contenimento dei rischi commerciali. Tali strumenti riducono l'incertezza delle entrate ma possono assorbire una quota notevole del margine di profitto, in particolare per le piccole imprese.

Nel corso della valutazione dell'impatto sono state scartate molte opzioni non legislative per motivi connessi alla sussidiarietà elencati dettagliatamente nella valutazione dell'impatto.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

La direttiva resta uno strumento facoltativo per gli operatori economici in quanto non li obbliga a chiedere interessi di mora o risarcimenti dei costi di recupero. Inoltre la proposta non impedisce alle imprese di concordare altre clausole contrattuali relative ai pagamenti, anche per le transazioni tra imprese e, in casi eccezionali, anche tra amministrazioni pubbliche e imprese per quanto riguarda i termini di pagamento, secondo il principio fondamentale della libertà contrattuale tra operatori economici. La proposta include anche la flessibilità necessaria per consentire agli Stati membri di recepire la direttiva alla luce delle condizioni economiche e commerciali presenti sul loro territorio. Inoltre la proposta non preclude agli Stati membri la possibilità attuale di lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

La presente proposta non induce nuovi oneri amministrativi per gli operatori economici. L'onere finanziario connesso al nuovo diritto al rimborso dei costi di recupero sarà proporzionale al comportamento delle imprese relativo ai pagamenti. L'impatto sul bilancio per le amministrazioni nazionali sarà proporzionale alla loro



capacità di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

La presente proposta è la rifusione di una direttiva in vigore, che lascia agli Stati membri un ampio margine di manovra; altre alternative non sarebbero sufficienti a raggiungere gli obiettivi proposti.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'incidenza sul bilancio si limita alle spese amministrative.

#### **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Semplificazione**

La proposta costituisce una semplificazione della legislazione.

Le definizioni dei termini essenziali della direttiva sono ampliate e raggruppate per porre fine alle divergenze di interpretazione. Le disposizioni ambigue in merito ai diritti dei creditori sono o eliminate o interamente riformulate, affinché gli operatori economici sappiano esattamente quali diritti vengono loro conferiti dalla direttiva. Un ulteriore elemento di semplificazione è l'obbligo generale di trasparenza introdotto per gli Stati membri. Infine il concetto vago di "costi di recupero" viene sostituito da un nuovo sistema che prevede un importo definito per i costi interni del recupero.

La proposta è inserita nel programma staffetta della Commissione per l'aggiornamento e la semplificazione dell'acquis comunitario e nel suo programma di lavoro e legislativo, con il riferimento 2009/ENTR/006.

- **Abrogazione della normativa vigente**

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti.

- **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta include una clausola di riesame.

- **Rifusione**

La proposta prevede la rifusione.

- **Tavola di concordanza**

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva nonché una tavola di concordanza tra queste

ultime e la presente direttiva.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

Le disposizioni della direttiva 2000/35/CE relative all'ambito d'applicazione (articolo 1 della presente proposta), agli interessi di mora (articolo 3), alla riserva di proprietà (articolo 8) e alla procedura di recupero dei crediti non contestati (articolo 9) restano fondamentalmente immutate. Le varie definizioni e i vari concetti vengono razionalizzati e riuniti nell'articolo 2.

I motivi delle altre modifiche sostanziali proposte sono i seguenti.

L'articolo 1, paragrafo 2 elimina la possibilità per gli Stati membri di escludere i ricorsi per interessi di importo inferiore a 5 EUR. In questo modo si elimina un ostacolo ai ricorsi per ottenere gli interessi di mora, in particolare per le PMI e per le piccole transazioni, in cui gli importi degli interessi sono limitati.

L'articolo 4 specifica che, in caso di ritardi di pagamento, i creditori hanno il diritto di ottenere un importo per i costi di recupero interno connessi all'importo pagato in ritardo. Questa disposizione persegue un duplice obiettivo: innanzitutto il creditore può recuperare i suoi costi amministrativi interni connessi al ritardo di pagamento e, in secondo luogo, questo produce un effetto deterrente nei confronti dei debitori, che va ad aggiungersi agli interessi legali.

L'articolo 5 della proposta affronta i ritardi di pagamento delle amministrazioni pubbliche che saranno tenute, di norma, a pagare le fatture relative a transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi entro 30 giorni. Allo scadere di tale periodo il creditore ha diritto ad un risarcimento pari al 5% dell'importo dovuto, oltre agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero. L'impatto sul bilancio per le amministrazioni nazionali sarà proporzionale alla loro capacità di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva. Inoltre l'atteso miglioramento del comportamento delle amministrazioni pubbliche relativo ai pagamenti contribuirà a ridurre il numero di fallimenti delle imprese, riducendo così il costo sociale di tale fenomeno.

L'articolo 6 della proposta rafforza le disposizioni relative alle clausole contrattuali gravemente inique. Esso comprende una disposizione secondo la quale le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora vengono sempre considerate gravemente inique.

L'articolo 7 obbliga gli Stati membri a garantire piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare attraverso la pubblicazione del tasso d'interesse legale. L'obiettivo consiste nel fornire nel modo più adeguato informazioni pratiche alle imprese, soprattutto alle PMI, per consentire loro di agire contro i debitori che pagano in ritardo.

L'articolo 10 illustra il sistema di controllo e di valutazione che consente alle altre istituzioni europee e alle parti interessate di osservare l'attuazione nella prassi della direttiva.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

**(Rifusione)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

---

↓ 2000/35/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>3</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>4</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

---

↓ nuovo

- (1) Alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali<sup>5</sup>. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.
- (2) Nel mercato interno la maggior parte dei beni e dei servizi viene fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge.

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>5</sup> GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35.

- (3) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti vengono effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene i prodotti vengano forniti e i servizi eseguiti, molte delle relative fatture vengono pagate decisamente dopo il termine stabilito. I ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Questo rischio aumenta enormemente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.
- (4) Il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento viene già agevolato dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>6</sup>, dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati<sup>7</sup>, dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento<sup>8</sup> e dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità<sup>9</sup>. Per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è tuttavia necessario stabilire disposizioni aggiuntive.

---

↓ 2000/35/CE Considerando 1  
(adattato)

~~(1) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato<sup>10</sup> ha sottolineato che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema dei ritardi di pagamento.~~

---

↓ 2000/35/CE Considerando 2  
(adattato)

~~(2) Il 12 maggio 1995 la Commissione ha adottato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali<sup>11</sup>.~~

---

<sup>6</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

<sup>8</sup> GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.

<sup>10</sup> ~~GU C323 del 21.11.1994, pag. 19.~~

<sup>11</sup> ~~GU L127 del 10.6.1995, pag. 19.~~

---

↓ 2000/35/CE Considerando 3  
(adattato)

~~(3) Nella sua risoluzione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali<sup>12</sup>, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a considerare la possibilità di trasformare la sua raccomandazione in una proposta di direttiva del Consiglio, da presentare quanto prima.~~

---

↓ 2000/35/CE Considerando 4  
(adattato)

~~(4) Il 29 maggio 1997 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere sul Libro verde della Commissione intitolato "Gli appalti pubblici nell'Unione europea - spunti di riflessione per il futuro"<sup>13</sup>.~~

---

↓ 2000/35/CE Considerando 5  
(adattato)

~~(5) Il 4 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Piano d'azione per il mercato unico, nel quale si dava risalto al fatto che i ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico.~~

---

↓ 2000/35/CE Considerando 6  
(adattato)

~~(6) Il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata "Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"<sup>14</sup> nella quale si riassumono i risultati di una valutazione degli effetti prodotti dalla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995.~~

---

↓ 2000/35/CE Considerando 7

~~(7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.~~

---

<sup>12</sup> GU C211 del 22.7.1996, pag. 43.

<sup>13</sup> GU C287 del 22.9.1997, p. 92.

<sup>14</sup> GU C216 del 17.7.1997, pag. 10.

---

↓ 2000/35/CE Considerando 8  
(adattato)

~~(8) In alcuni Stati membri i termini contrattuali di pagamento differiscono notevolmente dalla media comunitaria.~~

---

↓ 2000/35/CE Considerando 9  
(adattato)

~~(9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.~~

---

↓ 2000/35/CE Considerando 10  
(adattato)

(5) ~~Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l'articolo 14 del trattato, secondo il quale~~ Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.

---

↓ 2000/35/CE Considerando 11  
(adattato)

~~(11) Stando alle statistiche più recenti in molti Stati membri, nel migliore dei casi, non si è avuto alcun miglioramento nella situazione dei ritardi di pagamento dopo la raccomandazione del 12 maggio 1995.~~

---

↓ nuovo

(6) Nella comunicazione "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un "Small Business Act per l'Europa"<sup>15</sup>, la Commissione sottolinea la necessità di agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e di creare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

(7) Una delle azioni prioritarie del "piano europeo di ripresa economica"<sup>16</sup> prevede la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione dell'imprenditorialità, ad esempio

---

<sup>15</sup> COM(2008)394.

<sup>16</sup> COM(2008)800.

assicurando che le pubbliche amministrazioni paghino le fatture, anche quelle delle PMI, relative a forniture e servizi entro un mese, per alleviare i problemi di liquidità.

---

↓ 2000/35/CE Considerando 12

- (8) L'obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può pertanto essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato. La presente direttiva è quindi integralmente conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato.
- 

↓ 2000/35/CE Considerando 13  
(adattato)

- (9) La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non ~~disciplina~~  dovrebbe disciplinare  i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore.
- 

↓ 2000/35/CE Considerando 22

- (10) La presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori.
- 

↓ 2000/35/CE Considerando 14

- (11) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non comporta per gli Stati membri l'obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva.
- 

↓ 2000/35/CE Considerando 16  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri ~~per i~~ dai bassi livelli dei



tassi degli interessi di mora  applicati   o dalla loro assenza  e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche  dichiarando clausola contrattuale abusiva l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora e prevedendo  ~~con~~ un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive.

↓ nuovo

- (13) Per motivi di coerenza della legislazione comunitaria, ai fini della presente direttiva si applica la definizione di "amministrazione aggiudicatrice" della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi<sup>17</sup>.
- (14) Gli interessi legali di mora vanno calcolati come interessi semplici su base giornaliera secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodo di tempo, alle date e ai termini<sup>18</sup>.

↓ 2000/35/CE Considerando 17  
(adattato)  
 nuovo

- (15)  Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero generati dal ritardo di pagamento, serve a garantire che le conseguenze dei ritardi di pagamento abbiano un effetto dissuasivo. Tra i costi di recupero vanno inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva deve prevedere la possibilità di fissare un importo forfettario minimo da aggiungere agli interessi di mora . Il risarcimento ~~ragionevole~~ delle spese di recupero ~~deve essere~~  va  preso in considerazione fatte salve le disposizioni nazionali, in base alle quali il giudice nazionale può concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi ~~per i danni causati da~~  connessi al  ritardo di pagamento da parte del debitore, ~~tenendo inoltre conto del fatto che queste spese sostenute possono già essere state compensate dagli interessi relativi al ritardato pagamento.~~

↓ nuovo

- (16) Da indagini risulta che spesso, nelle transazioni commerciali, le pubbliche amministrazioni chiedono termini contrattuali di pagamento che superano notevolmente i 30 giorni. Di conseguenza i periodi di pagamento per i contratti d'appalto aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni vanno di norma limitati ad un massimo di 30 giorni.

<sup>17</sup> GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

<sup>18</sup> GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- (17) I ritardi di pagamento sono particolarmente riprovevoli se si verificano malgrado la solvibilità del debitore. Le indagini dimostrano che, spesso, le amministrazioni pubbliche pagano le fatture molto dopo la scadenza del periodo di pagamento applicabile. Per quanto concerne i finanziamenti, le pubbliche amministrazioni si trovano in una situazione più favorevole rispetto a quella delle imprese private, dato che possono contare su fonti di reddito più sicure, prevedibili e continue. Inoltre, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese private da relazioni commerciali stabili. Di conseguenza le pubbliche amministrazioni possono essere meno incentivate ad effettuare i loro pagamenti nel rispetto delle scadenze. Le pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a quelle offerte alle imprese private. Per questo motivo i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni non solo generano costi inutili per le imprese private, ma sono in generale causa di inefficienza. Di conseguenza, per i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni è opportuno prevedere risarcimenti dissuasivi con importi più elevati.

---

↓ 2000/35/CE Considerando 18

- ~~18) La presente direttiva tiene conto del problema dei lunghi termini contrattuali di pagamento, segnatamente l'esistenza di talune categorie di contratti per i quali può essere giustificato un periodo più lungo per il pagamento, se ad esso si accompagna una restrizione della libertà contrattuale o un tasso d'interesse più elevato.~~

---

↓ 2000/35/CE Considerando 19  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (18) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore ⇒, ad esempio escludendo la possibilità per il creditore di applicare interessi di mora o specificando un tasso per l'interesse di mora sostanzialmente più basso di quello legale stabilito dalla presente direttiva ⇐, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad essi concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non ~~incide~~ ☒ deve incidere ☒ sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore.

---

↓ 2000/35/CE Considerando 21

- (19) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola della riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato.

---

↓ 2000/35/CE Considerando 15

- (20) La presente direttiva si limita a definire l'espressione "titolo esecutivo", ma non disciplina le varie procedure per l'esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell'esecuzione ovvero può essere dichiarata l'estinzione del relativo procedimento.

---

↓ 2000/35/CE Considerando 20

- (21) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 12 del trattato, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.

---

↓ 2000/35/CE Considerando 23  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (22) ⇒ È necessario garantire che la procedura di recupero dei crediti non contestati connessi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ~~L'articolo 5 della presente direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa a breve termine, in conformità delle disposizioni legislative nazionali, ma non impone agli Stati membri di adottare una procedura specifica o di apportare specifiche modifiche alle procedure giuridiche in vigore.~~

---

↓ nuovo

- (23) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2000/35/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da quest'ultima direttiva.
- (24) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di recepimento di cui alla direttiva 2000/35/CE.

---

↓ 2000/35/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

*Ambito d'applicazione*

1. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

---

↓ 2000/35/CE Articolo 6,  
paragrafo 3 (adattato)

~~32~~. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere  quanto segue  :

- a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- b) i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002. ~~5~~
- ~~e) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.~~

---

↓ 2000/35/CE (adattato)

*Articolo 2*

*Definizioni*

Ai fini della presente direttiva  si applicano le seguenti definizioni :

~~1~~(1) "transazioni commerciali": contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo. ~~2~~

↓ 2000/35/CE (adattato)  
⇒ nuovo

- (2) "pubblica amministrazione": qualsiasi amministrazione ~~o ente~~, ~~quali~~ ~~definita~~ ~~dalla~~ ~~le~~ direttive ~~a~~ ~~sugli~~ ~~appalti~~ ~~pubblici~~ [~~92/50/CEE<sup>19</sup>~~, ~~93/36/CEE<sup>20</sup>~~, ~~93/37/CEE<sup>21</sup>~~, ~~inclusa~~ ~~93/38/CEE<sup>22</sup>~~] ⊗ 2004/18/CE ⊗ ;
- (3) "impresa": ogni soggetto ⇒, diverso dalle pubbliche amministrazioni, ⇐ esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;
- ~~2~~(4) "ritardi di pagamento": ~~l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali~~ ⇒ l'inosservanza dei termini di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o all'articolo 5, paragrafo 2 ⇐ ;

↓ nuovo

- (5) "interessi di mora": interessi legali o negoziati e concordati tra imprese;
- (6) "interessi legali": interessi di mora quali interessi semplici ad un tasso ottenuto sommando il tasso di riferimento ed almeno sette punti percentuali;
- (7) "tasso di riferimento":

↓ 2000/35/CE (adattato)  
⇒ nuovo

- ~~4~~a) "tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue ⇒ più recenti ⇐ operazioni di rifinanziamento principali ⇒ o tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni; ⇐ "~~means the interest rate applied to such operations in the case of fixed-rate tenders. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse si riferisce al tasso di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a tasso unico e le aggiudicazioni a tasso variabile;~~

<sup>19</sup> ~~GUL 209 del 24.7.1992, pag. 1.~~

<sup>20</sup> ~~GUL 199 del 9.8.1993, pag. 1.~~

<sup>21</sup> ~~GUL 199 del 9.8.1993, pag. 54.~~

<sup>22</sup> ~~GUL 199 del 9.8.1993, pag. 84.~~

---

↓ 2000/35/CE Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), seconda frase (adattato)

- b) Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, ~~il tasso di riferimento è costituito dal~~ il tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali.

---

↓ 2000/35/CE

- 3(8) "riserva di proprietà": l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

---

↓ 2000/35/CE (adattato)  
⇒ nuovo

- 5(9) "titolo esecutivo": ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, ⇒ inclusi quelli provvisori, ⇐ che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore; ~~esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione.~~

---

↓ 2000/35/CE (adattato)  
⇒ nuovo

### Articolo 3

#### *Interessi in caso di ritardo di pagamento*

1. ⊗ Gli Stati membri assicurano che ⊗ ⇒ nelle transazioni commerciali tra imprese, ⇐ il creditore ha diritto agli interessi ⊗ di mora senza che sia necessario un sollecito se vengono rispettate le seguenti condizioni: ⊗

a) ⇒ il creditore ⇐ ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; €

b) ⇒ il creditore ⇐ non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. ⇒ Qualora vengano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, ⇐ gli Stati membri assicurano quanto segue:

- a) gli interessi ~~di cui alla lettera b)~~  $\Rightarrow$  di mora  $\Leftarrow$  cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
- b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi  $\Rightarrow$  di mora  $\Leftarrow$  cominciano a decorrere automaticamente, ~~senza che sia necessario un sollecito~~,  $\boxtimes$  entro uno dei termini seguenti  $\boxtimes$  :
- i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;  $\oplus$
- ~~(ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o o~~
- ~~(iii)ii)~~ se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;  $\oplus$
- ~~(iv)iii)~~ se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest'ultima  $\boxtimes$  tale  $\boxtimes$  data;

$\Rightarrow$  3. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:

- a) per il primo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.  $\Leftarrow$

$\Downarrow$  2000/35/CE (adattato)

- ~~d) il livello degli interessi di mora ("tasso legale") a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione ("tasso di riferimento"), maggiorato di almeno 7 punti percentuali ("margine"), salvo altrimenti disposto dal contratto. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali. In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;~~
- ~~e) a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono~~

~~rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito.~~

~~2. Per talune categorie di contratti che saranno definite dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora essi rendano inderogabile per le parti del contratto tale termine o stabiliscano un tasso d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso legale.~~

~~3. Gli Stati membri dispongono che un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2 non possa essere fatto valere e non dia diritto a un risarcimento del danno, se, considerate tutte le circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per determinare se un accordo è gravemente iniquo per il creditore, si terrà conto inter alia se il debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2. Ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano i termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità.~~

~~4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al paragrafo 3.~~

~~5. I mezzi di cui al paragrafo 4 sono tra l'altro disposizioni che consentono a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, possono agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique ai sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni.~~

↓ nuovo

## Articolo 4

### *Risarcimento delle spese di recupero*

1. Gli Stati membri assicurano che, quando gli interessi di mora sono dovuti in conformità dell'articolo 3 e se non altrimenti specificato dal contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno degli importi seguenti:

- a) per un debito inferiore a EUR 1 000, un importo fisso di EUR 40;
- b) per un debito uguale o superiore a EUR 1 000, ma inferiore a EUR 10 000, un importo fisso di EUR 70;
- c) per un debito uguale o superiore a EUR 10 000, un importo equivalente all'1% dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.



2. Gli Stati membri assicurano che gli importi di cui al paragrafo 1 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

↓ 2000/35/CE Articolo 3,  
paragrafo 1, lettera e) (adattato)  
⇒ nuovo

~~(e) 3. A~~ meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ⇒, oltre agli importi di cui al paragrafo 1, ⇐ ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i ⇒ restanti ⇐ costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. ~~Questi costi di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito.~~

↓ nuovo

## Articolo 5

### *Pagamenti delle pubbliche amministrazioni*

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro pagamento a pubbliche amministrazioni, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali senza che sia necessario un sollecito se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora vengano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano quanto segue:

- a) gli interessi di mora cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
- b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:
  - i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
  - ii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione

dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;

- iii) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni da quella data.

3. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al paragrafo 2, lettera b), punto iii) non eccede 30 giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara e nel contratto.

4. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non eccede quello di cui al paragrafo 2, lettera b), salvo accordi specifici tra il debitore ed il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo.

5. Gli Stati membri assicurano che, quando gli interessi di mora sono dovuti, il creditore ha il diritto di ricevere un risarcimento forfettario pari al 5% dell'importo dovuto. Tale risarcimento si aggiunge agli interessi di mora.

6. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile a transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro pagamento ad autorità pubbliche:

- a) per il primo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

---

↓ 2000/35/CE (adattato)

### Articolo 6

⊗ Clausole contrattuali gravemente inique ⊗

---

↓ 2000/35/CE Articolo 3,  
paragrafi 3, 4 e 5 (adattato)  
⇒ nuovo

~~31.~~ Gli Stati membri dispongono che ~~un accordo~~ ⇒ una clausola contrattuale ~~sulla~~  
⊗ relativa alla ⊗ data del pagamento e ⇒, al tasso dell'interesse di mora o ai costi di  
recupero ~~sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia conforme alle disposizioni~~  
di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2 non possa essere fatta valere ⇒ oppure ~~e non dia~~  
diritto a un risarcimento del danno, se, ~~considerate tutte le circostanze del caso, ivi compresa~~

~~la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti gravemente iniqua nei confronti del creditore. Per determinare se un accordo ⇒ una clausola ⇐ è gravemente iniqua per il creditore, si terrà conto ⊗ di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto ⊗ o del servizio. ⇐ ⊗ Si terrà inoltre in considerazione ⊗ inter alia se il debitore ha abbia qualche motivo oggettivo per ignorare ~~le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2.~~ ⇒ il tasso d'interesse legale o le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) ⇐. ~~Ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano i termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità.~~~~

⇒ Ai fini del primo comma, le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora vengono sempre considerate gravemente inique. ⇐

42. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a ~~condizioni~~ ⇒ clausole ⇐ gravemente inique per il creditore nel senso di cui al paragrafo 31.

53. I mezzi di cui al paragrafo 42 sono tra l'altro disposizioni che consentono a organizzazioni ⇒ di rappresentanza ⇐ ~~titolari di un riconoscimento ufficiale di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, possono~~ di agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti ~~per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale~~ ⇒ quando clausole ⇐ sono gravemente inique ai sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per ⇒ impedire il ricorso continuo a tali clausole ⇐.

---

↓ nuovo

## Articolo 7

### Trasparenza

Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare attraverso la pubblicazione del tasso d'interesse legale applicabile.

---

↓ 2000/35/CE

## Articolo 48

### Riserva di proprietà

1. Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente

concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

↓ 2000/35/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## Articolo ~~59~~

### *Procedure di recupero di crediti non contestati*

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito, ~~di norma~~ entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. ~~Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.~~

2. Le ~~rispettive~~ disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nella Comunità ~~europea~~.

3. ~~Il periodo di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 1 non include:~~ ☒ Per calcolare il periodo di cui al paragrafo 1 non si terrà conto di quanto segue ☒:

- a) i periodi necessari per le notificazioni;
- b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

4. ~~Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>23</sup>.~~

⇒ 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1986/2006. ⇐

<sup>23</sup> Nella versione consolidata pubblicata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 3

---

↓ nuovo

*Articolo 10*

*Relazione*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro due anni dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e, successivamente, ogni tre anni.

2. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. Alla relazione vanno accluse eventuali proposte pertinenti.

---

↓ 2000/35/CE (adattato)

*Articolo ~~6~~11*

*Recepimento*

~~1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.~~

~~Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

---

↓ . (adattato)

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 7 e all'articolo 9 entro il [ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le

modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

↓ 2000/35/CE (adattato)  
⇒ nuovo

42. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

23. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

4. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere contratti ⇒ conclusi prima della data di cui al paragrafo 1. ⇐

~~3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:~~

- ~~a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;~~
- ~~b) contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; e~~
- ~~c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.~~

~~4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.~~

~~5. La Commissione, due anni dopo l'8 agosto 2002, effettua un riesame, tra l'altro, del tasso dell'interesse legale, dei termini contrattuali e dei ritardi di pagamento per valutarne l'impatto sulle transazioni commerciali e sul funzionamento pratico della normativa. I risultati di questo riesame e degli altri sono resi noti al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, delle sue proposte di miglioramento della presente direttiva.~~

↓ nuovo

## Articolo 12

### Abrogazione

Eccetto per quanto concerne i contratti conclusi prima del [data di cui all'articolo 11, paragrafo 1], ai quali in virtù dell'articolo 11, paragrafo 4 non si applica la presente direttiva, la direttiva 2000/35/CE è abrogata con effetto da quella data, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

---

↓ 2000/35/CE  
⇒ nuovo

*Articolo 713*

*Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

↓ 2000/35/CE

*Articolo 814*

*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, [...].

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*  
[...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]

## ALLEGATO

### Tavola di concordanza

Direttiva 2000/35/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4
-	Articolo 2, paragrafo 5
-	Articolo 2, paragrafo 6
-	Articolo 2, paragrafo 7, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 8
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 7, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 9
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	-
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), prima e terza frase	-
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), seconda frase	Articolo 2, paragrafo 7, lettera b)
-	Articolo 4, paragrafo 1
-	Articolo 4, paragrafo 2



Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2	-
-	Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 3, prima e seconda frase	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma
Articolo 3, paragrafo 3, terza frase	-
-	Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 3
-	Articolo 7
Articolo 4	Articolo 8
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 4	-
-	Articolo 5, paragrafo 4
-	Articolo 10
Articolo 6, paragrafo 1	-
-	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 5	-
-	Articolo 11, paragrafo 4
-	Articolo 12
Articolo 7	Articolo 13
Articolo 8	Articolo 14
-	Allegato

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione).

### 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Titolo 02 – Imprese - Capitolo 02 03 Mercato interno per i beni e le politiche settoriali

### 3. LINEE DI BILANCIO

#### 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

02.0301

#### 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Poiché l'azione è una proposta legislativa, la sua durata è indeterminata.

#### 3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
02.0301	SNO	Stanz. dissoci. <sup>24</sup>	NO	SÌ	NO	1a

---

<sup>24</sup> Stanziamenti dissociati

#### 4. SINTESI DELLE RISORSE

##### 4.1. Risorse finanziarie

##### 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti d'impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2010	2011	2012	2013	2014	2015 e oltre	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	--------------	--------

##### Spese operative<sup>25</sup>

Stanziamenti d'impegno (SI)	8.1.	a	0	0	0	0	0	0	0
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0	0	0	0	0	0	0

##### Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>26</sup>

Assistenza tecnica e amministrativa (SND)	8.2.4.	c	0	0	0	0	0,3	0	0,3
---	--------	---	---	---	---	---	-----	---	-----

##### TOTALE IMPORTO DI RIFERIMENTO

Stanziamenti d'impegno		a+c	0	0	0	0	0,3	0	0,3
Stanziamenti di pagamento		b+c	0	0	0	0	0,3	0	0,3

##### Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>27</sup>

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	1,464
Costi amministrativi, diversi dalle spese per risorse umane e spese connesse, non inclusi nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6

##### Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d +e	0,344	0,344	0,344	0,344	0,644	0,344	2,364
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d +e	0,344	0,344	0,344	0,344	0,644	0,344	2,364

<sup>25</sup> Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

<sup>26</sup> Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04, titolo xx.

<sup>27</sup> Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

#### 4.1.2. *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

#### 4.1.3. *Incidenza finanziaria sulle entrate*

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate.

#### 4.2. **Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

<b>Fabbisogno annuo</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e oltre
Totale risorse umane	2	2	2	2	2	2

### 5. **CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

#### 5.1. **Necessità dell'azione a breve e lungo termine**

Si rimanda alla relazione.

#### 5.2. **Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

Si rimanda alla relazione.

#### 5.3. **Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

Si rimanda alla relazione.

#### 5.4. **Modalità di attuazione (dati indicativi)**

Gestione centralizzata: direttamente dalla Commissione.

### 6. **CONTROLLO E VALUTAZIONE**

L'organizzazione di un sistema affidabile di controllo e valutazione viene complicata dal principio secondo il quale le norme contenute nella presente proposta non hanno carattere vincolante per le imprese, ovvero le imprese non saranno tenute ad applicarle e a far valere i loro diritti. Inoltre dalla realtà concreta emerge che il ciclo economico sfavorevole potrà influire negativamente sulla puntualità dei pagamenti, dato che influisce sul flusso di cassa e sulle possibilità di finanziamento delle imprese. In un periodo di crescita economica le imprese beneficiano di entrate di cassa migliori che, almeno parzialmente, possono essere impiegate per pagare più tempestivamente.

Il sistema di controllo è composto da due elementi:

- trasparenza: la proposta obbliga gli Stati membri ad assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
- relazioni: la proposta obbliga gli Stati membri a trasmettere alla Commissione ogni tre anni una relazione sull'attuazione della direttiva. La Commissione riunisce le informazioni ed elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione sarà probabilmente elaborata, tra l'altro, facendo riferimento alle informazioni e ai dati presentati negli allegati 1, 2 e 3 (parzialmente) della valutazione dell'impatto, che saranno usati come indicatori complementari per il raggiungimento degli obiettivi. Organizzando nuove indagini analoghe la Commissione potrà confrontare il comportamento dei creditori prima e dopo l'attuazione della direttiva.

## 7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente.

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Non pertinente.

### 8.2. Spese amministrative

#### 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipi di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari ( <b>numero di posti/ETP</b> )					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Funzionari o agenti temporanei <sup>28</sup> (XX 01 01)	A*/AD	1	1	1	1	1	1
	B*, C*/AST	1	1	1	1	1	1
Personale finanziato <sup>29</sup> con l'art. XX 01 02		0	0	0	0	0	0
Altro personale finanziato <sup>30</sup> con l'art. XX 01 04/05		0	0	0	0	0	0

<sup>28</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

<sup>29</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

<sup>30</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento

<b>TOTALE</b>	2	2	2	2	2	2
---------------	---	---	---	---	---	---

8.2.2. *Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione*

Le mansioni consistono nella gestione amministrativa della direttiva, compresa la gestione delle denunce e delle infrazioni, l'attuazione delle misure relative alla trasparenza, la preparazione e la redazione della relazione di cui al punto 6.

8.2.3. *Origine delle risorse umane (statutaria)*

Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e oltre	TOTAL E
<b>1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)</b>							
Agenzie esecutive <sup>31</sup>	0	0	0	0	0	0	0
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>extra muros</i>	0	0	0	0	0,3	0	0
<b>Totale assistenza tecnica e amministrativa</b>	0	0	0	0	0,3	0	0

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e oltre
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244

<sup>31</sup> Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esclusive interessate.

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)  (specificare la linea di bilancio)	0	0	0	0	0	0
<b>Costo totale delle risorse umane e costi connessi (<u>non</u> inclusi nell'importo di riferimento)</b>	<b>0,244</b>	<b>0,244</b>	<b>0,244</b>	<b>0,244</b>	<b>0,244</b>	<b>0,244</b>

8.2.6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Milioni di EUR (al terzo decimale)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e oltre	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,3
XX 01 02 11 02 – Riunioni & conferenze	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,3
XX 01 02 11 03 – Comitati	0	0	0	0	0	0	0
XX 01 02 11 04 – Studi & consulenze	0	0	0	0	0	0	0
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>
<b>3 Altre spese di natura amministrativa</b> (specificare indicando la linea di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale costi amministrativi, diversi dalle spese per risorse umane e spese connesse (NON inclusi nell'importo di riferimento)</b>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.4.2009  
SEC(2009) 316

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

*Documento di accompagnamento della*

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

{COM(2009) 126 definitivo}  
{SEC(2009) 315}



Programmazione in agenda o riferimento al programma di lavoro: 2009/ENTR/006. Il presente documento impegna unicamente i servizi della Commissione che hanno partecipato all'elaborazione della valutazione dell'impatto e non pregiudica la forma definitiva che assumeranno eventuali decisioni assunte dalla Commissione.

Il comitato per la valutazione dell'impatto ha espresso il suo parere sul progetto di valutazione dell'impatto in data 17 dicembre 2008 [D(2008)10479]. Tutte le raccomandazioni formulate dal comitato sono state prese in considerazione e la valutazione dell'impatto è stata modificata di conseguenza.

## **1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA**

La direttiva 2000/35/CE è stata adottata per lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. A norma di tale direttiva, in caso di mancato pagamento entro i termini contrattuali o legali, è possibile applicare interessi di mora. La direttiva stabilisce un tasso legale, ma consente alle parti di disporre altrimenti. Gli interessi cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, o trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento se il periodo di pagamento non è stabilito.

Nonostante la direttiva i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali costituiscono ancora una pratica diffusa all'interno dell'UE. Non sono frequenti solamente nelle transazioni fra imprese: dalle inchieste emerge fra l'altro che, in linea di massima, nel settore pubblico i periodi di pagamento sono più lunghi che per i contratti del settore privato.

Vari sono i motivi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali come pure dell'atteggiamento passivo di molti creditori:

- (1) la struttura del mercato: il livello di concorrenza all'interno di un mercato, il potere di mercato degli operatori e la paura di compromettere i rapporti commerciali con i clienti sono importanti fattori i quali determinano il fatto che i creditori accettino o meno i ritardi di pagamento e che i debitori chiedano una proroga del periodo di credito commerciale. L'atteggiamento dei creditori nei confronti dei ritardi di pagamento e la loro paura di compromettere i rapporti commerciali con i propri clienti dipendono in larga misura dalla posizione che tali creditori occupano in un mercato specifico. Quanto ai debitori, il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali è spesso legato a motivi di onorabilità professionale o commerciale o alla fiducia reciproca in rapporti commerciali di lunga data;
- (2) il ciclo economico: i mutamenti delle condizioni macroeconomiche sono un'altra causa dei ritardi di pagamento. Una congiuntura sfavorevole comporterà probabilmente un aumento dei ritardi di pagamento in quanto le imprese ritarderanno il momento in cui saldare le proprie fatture. Le imprese subiranno inoltre una diminuzione della capacità di generare liquidità dalle proprie operazioni e le banche potrebbero ridurre i crediti alle imprese. Anche un miglioramento delle condizioni economiche potrebbe tuttavia comportare un aumento dei ritardi di pagamento per alcune imprese che, di fronte a

maggiori possibilità di investimento, avrebbero maggiormente bisogno di finanziamenti;

- (3) accesso ai finanziamenti e vincoli di bilancio: anche la disponibilità del credito, la politica monetaria, la diffusione e la natura delle informazioni sul credito, la posizione di liquidità dell'impresa e la disponibilità di risorse finanziarie provenienti dalle banche possono influire sui ritardi di pagamento, soprattutto per le imprese per le quali il credito bancario sostituisce il credito da parte dei fornitori. Molte imprese e amministrazioni pubbliche debtrici considerano i ritardi di pagamento un mezzo efficace e poco oneroso di finanziare le proprie operazioni e attività. Per le amministrazioni pubbliche i ritardi di pagamento ai creditori costituiscono inoltre un mezzo pratico, benché ingiustificato, per aggirare i vincoli di bilancio in quanto i pagamenti vengono rimandati all'esercizio finanziario successivo;
- (4) l'organizzazione interna dei creditori e dei debitori: le pratiche di gestione finanziaria dei debitori (comprese le amministrazioni pubbliche), le pratiche di gestione del credito dei creditori nonché la qualità dei prodotti e dei servizi da essi offerti e il loro servizio di assistenza post-vendita sono importanti fattori per (evitare) i ritardi di pagamento. Nelle transazioni commerciali i creditori, in particolar modo le PMI, non sempre dispongono di sistemi adeguati di gestione del credito per impedire o gestire i ritardi di pagamento;
- (5) la mancanza di mezzi di ricorso efficaci ed efficienti: nonostante la direttiva 2000/35/CE, molte imprese, soprattutto fra le PMI, non esigono interessi di mora anche quando ne avrebbero diritto. Per alcuni creditori intervenire contro i ritardi di pagamento comporta costi che non vengono compensati dai possibili vantaggi economici. In numerosi casi non è possibile recuperare le spese delle formalità amministrative supplementari. Perseguire i clienti morosi o esigere interessi di mora genera costi amministrativi che molte imprese desiderano evitare. Inoltre, l'importo definitivo degli interessi legali dovuti da un debitore può essere calcolato solo il giorno in cui il creditore viene effettivamente pagato: quest'ultimo deve pertanto attendere il pagamento prima di poter conoscere l'importo esatto degli interessi che è autorizzato ad esigere. Nella maggior parte dei casi, del resto, i costi per applicare gli interessi prima della data effettiva di pagamento supererebbero i possibili vantaggi economici. Per tutti questi motivi le conseguenze negative cui si espongono i debitori in caso di ritardi di pagamento sono troppo limitate per ottenere un effettivo miglioramento della puntualità dei pagamenti. I ritardi sono tanto più deplorabili nel caso delle amministrazioni pubbliche, che non devono far fronte agli stessi vincoli di finanziamento delle imprese. Varie disposizioni chiave della direttiva risultano inoltre poco chiare o sono di difficile applicazione pratica. Ad esempio, sono possibili varie interpretazioni per il calcolo del tasso di interesse applicabile, per la definizione dei costi di recupero e la possibilità di applicare interessi composti.

I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali hanno effetti considerevoli:

- comportano costi importanti per le imprese creditrici. In generale i ritardi di pagamento pregiudicano i flussi di cassa, generano costi finanziari aggiuntivi,

riducono le possibilità di investimento e alimentano l'incertezza di molte imprese creditrici, soprattutto delle PMI, in particolare in periodi in cui l'accesso ai finanziamenti è limitato e costoso. La loro competitività e la loro solvibilità vengono pertanto spesso compromesse;

- le società e le amministrazioni pubbliche debentrici che tardano a effettuare i propri pagamenti beneficiano di crediti commerciali gratuiti;
- i ritardi di pagamento si ripercuotono negativamente sugli scambi intracomunitari. Nella maggior parte degli Stati membri le imprese ritengono che la vendita di beni e servizi a imprese ed enti di un altro Stato membro comporti un maggiore rischio di ritardi nei pagamenti. Tale rischio, che aumenta l'incertezza e i costi delle transazioni, è uno dei motivi che scoraggiano le imprese dal vendere prodotti e servizi negli altri Stati membri. Anche i periodi di pagamento troppo lunghi negli appalti pubblici e i ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni scoraggiano gli operatori economici dal partecipare alle gare per appalti pubblici. Ciò riduce le possibilità delle amministrazioni pubbliche di utilizzare nella maniera più efficace il denaro dei contribuenti.

## 2. OBIETTIVI

In definitiva, qualsiasi iniziativa comunitaria intesa ad affrontare il problema dei ritardi di pagamento deve:

- contribuire alla realizzazione degli obiettivi più ampi e globali di competitività stabiliti nel rinnovato **partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione**<sup>1</sup>;
- ridurre considerevolmente l'onere amministrativo a carico delle imprese, favorire il loro flusso di cassa e aiutare un maggior numero di persone a costituire la propria impresa, conformemente al principio dello **Small Business Act**;<sup>2</sup>
- favorire il buon funzionamento e il completamento del **mercato interno** grazie all'eliminazione degli ostacoli alle transazioni commerciali transfrontaliere derivanti dai ritardi di pagamento.

L'iniziativa deve inoltre fornire un notevole impulso al superamento dell'attuale crisi economica contribuendo all'attuazione del **piano europeo di ripresa economica**<sup>3</sup> e favorendo i flussi di cassa delle imprese al fine di rafforzare a lungo termine la competitività delle imprese europee.

In concreto, ciò si traduce nei seguenti obiettivi operativi paralleli:

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione: Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona, COM(2005)24.

<sup>2</sup> In base alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) - Uno "Small Business Act" per l'Europa, COM (2008) 394 def, del 30 settembre 2008, agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali è uno dei dieci principi che guidano la formulazione e l'attuazione delle politiche per le PMI a livello sia dell'UE che degli Stati membri.

<sup>3</sup> COM(2008)800 del 26.11.2008.

- (1) prevedere misure che scoraggino efficacemente i debitori dal pagare in ritardo nonché
- (2) prevedere misure che consentano ai creditori di esercitare pienamente ed efficacemente i propri diritti in caso di ritardi di pagamento.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO**

Oltre all'opzione di base, sono state esaminate le seguenti opzioni:

- opzione 2a (non legislativa): organizzazione di attività di sensibilizzazione destinate alle imprese;
- opzione 2b (non legislativa): organizzazione di attività di sensibilizzazione destinate alle organizzazioni che rappresentano le PMI;
- opzione 2c (non legislativa): pubblicazione di informazioni sui "cattivi debitori";
- opzione 3a (legislativa): armonizzazione completa dei termini di pagamento;
- opzione 3b (legislativa): aumento del "margine";
- opzione 3c (legislativa): abolizione della soglia dei 5 EUR;
- opzione 3d (legislativa): introduzione di una "commissione per i ritardi di pagamento";
- opzione 3e (legislativa): introduzione di un "risarcimento per i ritardi di pagamento";
- opzione 3f (legislativa): rafforzamento del ruolo delle organizzazioni rappresentative.

Varie opzioni, come l'abrogazione della direttiva 2000/35/CE o la creazione di un Fondo europeo destinato a finanziare le PMI a costo zero e in base al conto debitori, sono state scartate nelle prime fasi dell'analisi delle diverse soluzioni.

### **4. ANALISI DEGLI IMPATTI**

Va osservato che per alcuni importanti aspetti relativi alle prime tre cause del problema illustrate nella sezione 1, l'UE non ha necessariamente la facoltà di intervenire. Determinati problemi connessi alla struttura dei mercati nazionali o regionali sono di competenza degli Stati membri e, per quanto riguarda il ciclo economico, la maggior parte degli strumenti della politica economica è in mano agli Stati membri; non è pertanto possibile trovare a livello comunitario una soluzione globale a tutte le cause del problema.

La direttiva è inoltre uno strumento facoltativo per gli operatori economici dal momento che non impone loro l'obbligo di esigere interessi di mora. La direttiva si applica inoltre a un campo in cui molti altri fattori potrebbero influire sui pagamenti nelle transazioni fra imprese. Il contesto normativo applicabile al processo di

pagamento e ai mezzi di ricorso per ottenere il pagamento nelle transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'UE è oggetto di modifiche grazie all'introduzione di nuove norme UE, recentemente entrate in vigore o di prossima applicazione. È difficile rendere conto delle correlazioni e degli effetti di ricaduta nello scenario di base. È solamente possibile, pertanto, fornire stime quantitative indicative delle possibili ripercussioni economiche e sociali di ciascuna opzione. L'analisi è quindi principalmente di tipo qualitativo. È utile osservare che nessuna delle opzioni prese in considerazione avrebbe un impatto sull'ambiente o conseguenze per i paesi terzi.

Alcune cause del problema per le quali l'UE non ha la facoltà di intervenire influenzeranno tuttavia l'applicazione di determinate opzioni. La struttura del mercato e la posizione di un operatore economico in un dato mercato, ad esempio, determineranno in larga misura la sua decisione di prendere provvedimenti contro un debitore moroso e di rischiare di compromettere un rapporto commerciale che potrebbe valere varie migliaia di euro. Di conseguenza, benché sia possibile elaborare una stima qualitativa dell'impatto delle varie opzioni, risulta difficile stabilire una previsione attendibile degli effetti economici complessivi della proposta, il che rende impossibile valutarne quantitativamente gli effetti sociali diretti.

Le opzioni di intervento sono valutate rispetto all'opzione di base in termini di efficacia, efficienza e coerenza.

<b>Confronto generale delle opzioni</b>			
<b>Opzione</b>	<b>Efficacia</b>	<b>Efficienza</b>	<b>Coerenza</b>
<b>Opzione 2a</b> (non legislativa): organizzazione di attività di sensibilizzazione destinate alle imprese	<b>No:</b> nessun impatto sui debitori e impatto minimo sui creditori.	<b>No:</b> sono necessarie troppe risorse per un risultato incerto.	<b>Si:</b> non sono state identificate conseguenze negative in altri settori.
<b>Opzione 2b</b> (non legislativa): organizzazione di attività di sensibilizzazione destinate alle organizzazioni che rappresentano le PMI	<b>No:</b> è poco probabile che gli obiettivi vengano raggiunti.	<b>Si:</b> costi di bilancio relativamente bassi per l'UE. Nessun altro costo.	<b>Si:</b> non sono state identificate conseguenze negative in altri settori.
<b>Opzione 2c</b> (non legislativa): pubblicazione di informazioni sui "cattivi debitori"	<b>Dubbia:</b> possibile effetto preventivo sui creditori, ma numerosi inconvenienti pratici per la sua attuazione.	<b>No:</b> costi amministrativi assai elevati per le imprese.	<b>Si:</b> non sono state identificate conseguenze negative in altri settori.
<b>Opzione 3a/1</b> (legislativa): armonizzazione dei termini di pagamento fra le imprese	<b>Si:</b> è probabile che riduca i ritardi di pagamento grazie a termini contrattuali di pagamento più brevi.	<b>No:</b> notevoli costi di adeguamento e di adempimento.	<b>No:</b> perdita di libertà contrattuale poiché si toglierebbe alle imprese la possibilità di farsi concorrenza mediante i termini di pagamento offerti ai clienti. Rischio

			di maggiore pressione su altri aspetti della negoziazione dei contratti poiché le grandi imprese possono ancora esercitare una forte influenza sui fornitori delle piccole imprese.
<b>Opzione 3a/2</b> (legislativa): armonizzazione dei termini di pagamento tra amministrazioni pubbliche e imprese	<b>Sì:</b> la paura di compromettere il rapporto commerciale con il cliente non dovrebbe esistere nei contratti conclusi con le autorità nazionali che sono tenute a rispettare procedure standard e trasparenti. I termini di pagamento, inoltre, non sono di norma oggetto di negoziazione nel quadro degli appalti pubblici. Occorre tuttavia prevedere una sanzione sufficientemente severa in caso di ritardo di pagamento.	<b>Sì:</b> l'impatto sul bilancio delle autorità nazionali sarebbe relativamente limitato rispetto alla maggiore liquidità che pagamenti tempestivi da parte delle amministrazioni pubbliche garantirebbero per le imprese.	<b>Sì:</b> non sono state identificate conseguenze negative in altri settori.
<b>Opzione 3b</b> (legislativa): aumento del "margine"	<b>Dubbia:</b> le parti interessate sembrano soddisfatte dell'attuale "margine". Le imprese possono già negoziare un tasso di interesse più elevato nei contratti o inserire un tasso più elevato nelle condizioni commerciali. La normativa attuale consente agli Stati membri di fissare un "margine" minimo più elevato nella legislazione nazionale.	<b>Dubbia:</b> questa opzione potrebbe conferire maggior peso alle imprese più grandi o più potenti poiché rafforzerebbe il potere negoziale delle imprese che chiedono uno sconto per anticipare il pagamento.	<b>Sì:</b> non sono state identificate conseguenze negative in altri settori.
<b>Opzione 3c</b> (legislativa): abolizione della soglia dei 5 EUR	<b>Sì:</b> in caso di piccole transazioni se accompagnate da altre misure che rendano economicamente vantaggioso recuperare gli importi dovuti.	<b>Sì,</b> soprattutto per le PMI. Non sono stati identificati costi di bilancio, di transazione o di adempimento.	<b>Sì:</b> non sono state identificate conseguenze negative in altri settori.
<b>Opzione 3d</b> (legislativa): introduzione di una "commissione per i ritardi di pagamento"	<b>Sì:</b> consentirebbe alle imprese di recuperare i costi di transazione sostenuti per reclamare il pagamento e applicare interessi di mora di modo che solo considerazioni puramente commerciali dissuaderebbero i	<b>Sì:</b> i costi (principalmente costi di transazione) sono di tipo ridistributivo. Nessun costo di bilancio o di adempimento.	<b>Sì:</b> non sono state identificate conseguenze negative in altri settori.

	creditori dall'applicare interessi.		
<b>Opzione 3e</b> (legislativa): introduzione di un "risarcimento per i ritardi di pagamento"	<b>Sì:</b> forte effetto deterrente sui debitori, proporzionale agli importi dovuti poiché i costi sostenuti dal debitore sarebbero superiori ai risparmi che potrebbe ottenere grazie a un credito commerciale gratuito. Incentiverebbe inoltre i creditori a esigere il pagamento e gli interessi.	<b>Sì:</b> i costi (principalmente costi di transazione) sono di tipo ridistributivo. Nessun costo di adempimento. I costi di bilancio sono giustificati alla luce del danno subito dalle imprese e proporzionali all'applicazione.	<b>Sì:</b> non sono state identificate conseguenze negative in altri settori.
<b>Opzione 3f</b> (legislativa): ampliamento del ruolo delle organizzazioni rappresentative	<b>Dubbia:</b> queste organizzazioni non dispongono necessariamente delle risorse per sostenere gli oneri amministrativi e i rischi finanziari di un procedimento per ritardo di pagamento. È anche possibile che non possano intentare un'azione a causa di un conflitto di interessi, ad esempio quando fanno parte dell'organizzazione tanto il creditore quanto il debitore.	<b>Sì</b> se vengono adottate misure intese a ridurre i costi di un procedimento e i rischi finanziari connessi (opzioni 3c, 3d e 3e).	<b>Sì:</b> non sono state identificate conseguenze negative in altri settori.

Dalla suddetta analisi degli impatti emerge che, per quanto riguarda le transazioni fra imprese, le opzioni 3a/2, 3c, 3d e 3e soddisfano i criteri di efficacia, efficienza e coerenza. Le altre opzioni non soddisfano almeno un criterio.

<b>Classifica delle opzioni</b>			
<b>Opzione</b>	<b>Efficacia</b>	<b>Efficienza</b>	<b>Coerenza</b>
<b>SCelta RACCOMANDATA</b>			
<b>Opzione 3a/2</b> (legislativa): armonizzazione dei termini di pagamento tra amministrazioni pubbliche e imprese	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
<b>Opzione 3c</b> (legislativa): abolizione della soglia dei 5 EUR	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
<b>Opzione 3d</b> (legislativa): introduzione di una "commissione per i ritardi di pagamento"	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
<b>Opzione 3e</b> (legislativa): introduzione di un "risarcimento per i ritardi di pagamento"	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
<b>OPZIONI NON RACCOMANDATE</b>			
<b>Opzione 3b</b> (legislativa): aumento del "margine"	<b>Dubbia</b>	<b>Dubbia</b>	<b>Sì</b>
<b>Opzione 3f</b> (legislativa): ampliamento	<b>Dubbia</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>

del ruolo delle organizzazioni rappresentative			
<b>Opzione 3a/1</b> (legislativa): armonizzazione dei periodi di pagamento fra le imprese	<b>Sì</b>	<b>No</b>	<b>No</b>
<b>Opzione 2a</b> (non legislativa): organizzazione di attività di sensibilizzazione destinate alle imprese	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>Sì</b>
<b>Opzione 2b</b> (non legislativa): organizzazione di attività di sensibilizzazione destinate alle organizzazioni che rappresentano le PMI	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
<b>Opzione 2c</b> (non legislativa): pubblicazione di informazioni sui "cattivi debitori"	<b>Dubbia</b>	<b>No</b>	<b>Sì</b>

La sola opzione che comporterebbe probabilmente notevoli costi amministrativi per le imprese è l'opzione 2c. Secondo un calcolo approssimativo i costi di quest'opzione sarebbero pari a 25 300 milioni di euro per le PMI e a 86,1 milioni di euro per le grandi imprese.







PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

---

26.10.2009

## **DOCUMENTO DI LAVORO**

relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali  
(rifusione)

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Barbara Weiler

L'obiettivo del presente documento di lavoro è di offrire una sintesi dei principali contenuti della proposta, sottolineando diverse questioni chiave che richiedono un'analisi approfondita, in modo da facilitare la discussione in commissione. In funzione dell'evolversi della discussione, questi o altri punti che emergano dalle deliberazioni della commissione e dalla miniaudizione del 4 novembre potranno essere oggetto di emendamenti della relatrice, Barbara Weiler.

## **I. Base dell'attuale proposta**

La direttiva 2000/35/CE<sup>1</sup>, approvata nel maggio 2000 e in vigore dall'8 agosto 2002, che mira a combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha avuto nella pratica un impatto limitato. In linea generale, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali sono ancora diffusi nell'Unione europea, con considerevoli disparità tra Stati membri in termini di periodi di pagamento.

I ritardi nei pagamenti incidono sulla competitività e la redditività delle imprese nel mercato interno, in quanto possono portare al fallimento imprese potenzialmente redditizie. Le difficoltà di liquidità di un'impresa possono anche condurre a una serie di fallimenti lungo la catena di fornitura. Inoltre, l'impatto negativo dei ritardi di pagamento è accresciuto nei periodi di crisi economica, quando l'accesso al finanziamento è particolarmente difficile.

Sono soprattutto le piccole e medie imprese ad essere colpite dai ritardi nei pagamenti. Esse sono più vulnerabili a causa delle limitate fonti alternative di liquidità, della mancanza di sistemi adeguati di gestione del credito, delle scarse risorse disponibili per affrontare il problema dei pagamenti in ritardo e dell'accesso limitato ai finanziamenti alternativi.

Dalle indagini compiute risulta che in linea generale i ritardi nei pagamenti si verificano con frequenza nel settore pubblico. Secondo un'indagine condotta nel 2008, le pubbliche amministrazioni si sono dimostrate i peggiori pagatori nell'UE, con una media di 65 giorni per il pagamento di una fattura, rispetto ai 55 giorni che sono la norma per le imprese.

Infine, i ritardi nei pagamenti costituiscono un grave impedimento agli scambi transfrontalieri. Le imprese sono più riluttanti ad impegnarsi negli scambi transfrontalieri, a causa dell'incertezza e dei costi di recupero in costante aumento. Inoltre, molti debitori sono meno preoccupati degli eventuali danni alla reputazione se creditori e debitori hanno la sede in differenti Stati membri dell'UE.

## **II. Definizione del problema**

La valutazione dell'impatto condotta dalla Commissione<sup>2</sup> ha individuato diverse cause dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che includono la struttura del mercato, il ciclo economico, l'accesso al finanziamento e i vincoli di bilancio, l'organizzazione interna dei creditori e dei debitori e infine la mancanza di mezzi di ricorso efficaci ed efficienti. La Commissione rileva che diverse disposizioni chiave della direttiva 2000/35/CE devono essere

---

<sup>1</sup> Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35).

<sup>2</sup> COM (2009) 126, SEC (2009) 315.

chiarite, in quanto di difficile attuazione pratica.

Queste cause sono interconnesse e non possono essere affrontate tutte a livello europeo. Per alcuni importanti aspetti, l'UE non ha la facoltà di agire. Tuttavia, una direttiva che migliori l'efficacia e l'efficienza dei mezzi di ricorso contro i ritardi di pagamento costituirebbe un passo importante per affrontare il problema.

### **III. Proposta della Commissione**

La presente rifusione della direttiva 2000/35/CE mira a un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei mezzi di ricorso contro i ritardi di pagamento e propone diversi cambiamenti sostanziali:

La proposta prevede il diritto di recupero delle spese amministrative causate dai pagamenti in ritardo. L'importo è pari a 40 euro per un debito inferiore a 1 000 euro, a 70 euro quando il debito è tra 1 000 e 10 000 euro e all'1% quando il debito è di 10 000 o più euro (cfr. articolo 4, paragrafo 1).

Oltre al diritto al recupero delle spese amministrative di cui sopra, i creditori hanno il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i restanti costi di recupero sostenuti (cfr. articolo 4, paragrafo 3).

Nel caso delle pubbliche amministrazioni, la proposta mira a ridurre i periodi di pagamento, imponendo un periodo di 30 giorni per i pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni. Un periodo più lungo è possibile solo se sono stati conclusi "accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo" (cfr. articolo 5, paragrafo 4).

Inoltre, la proposta mira a scoraggiare i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni introducendo un risarcimento forfettario che decorre dal primo giorno del ritardo, per il 5% dell'importo fatturato. Il risarcimento si aggiunge agli interessi di mora e alle commissioni per i ritardi di pagamento di cui all'articolo 4.

È importante ricordare che queste misure sono opzionali per le imprese, che hanno il diritto ma non l'obbligo di agire.

L'articolo 6 della proposta rende più rigorose le disposizioni sulle clausole contrattuali gravemente inique, includendo una disposizione secondo cui una clausola che escluda gli interessi per i pagamenti in ritardo sarà sempre considerata gravemente iniqua.

L'articolo 9 obbliga gli Stati membri a garantire che un titolo esecutivo possa essere ottenuto entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso non contestato.

L'articolo 1, paragrafo 2, abolisce la possibilità di escludere ricorsi per interessi inferiori a 5 euro.

#### **IV. Osservazioni generali della relatrice**

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione, che migliora il funzionamento del mercato interno, tenendo conto in particolare della situazione nelle piccole e medie imprese.

La relatrice osserva che la mancanza di mezzi di ricorso efficienti e efficaci è soltanto una delle cause dei ritardi di pagamento nel mercato interno. I risultati della valutazione dell'impatto compiuta dalla Commissione, nonché i contributi di diverse parti interessate, indicano che molto spesso le imprese non prevedono interessi di mora per timore di danneggiare i rapporti con il cliente. Secondo la valutazione della Commissione, il timore di perdere il cliente rappresenta la ragione più frequente per la mancata richiesta degli interessi di mora.

Inoltre, la relatrice rileva che dalla consultazione dell'IPM (La vostra voce in Europa) e dell'EBTP (gruppo pilota di imprese europee), cui si fa riferimento nella valutazione dell'impatto della Commissione, è risultato che le imprese non richiedono gli interessi anche perché non sono consapevoli dei loro diritti<sup>1</sup>.

Alla luce di quanto detto, la relatrice osserva che non è sufficiente affrontare soltanto una delle cause del problema. I ritardi nei pagamenti possono essere combattuti soltanto con un'ampia gamma di misure complementari, che dovrebbero includere un aumento della consapevolezza da parte delle imprese e in particolare delle PMI, che dovranno essere informate dei loro diritti. Vanno altresì promosse misure pratiche che favoriscano la puntualità dei pagamenti, come ad esempio il ricorso alle fatture elettroniche. La relatrice sostiene anche la pubblicazione di informazioni su buoni e cattivi pagatori, nonché la diffusione delle migliori pratiche per promuovere la puntualità dei pagamenti.

Soltanto l'impatto combinato di queste misure consentirà di far emergere una diversa cultura commerciale, più favorevole ad una tempestiva esecuzione dei pagamenti e per la quale i ritardi di pagamento costituiscano un abuso inaccettabile a danno del cliente e una violazione contrattuale, e non una prassi normale. La rifusione in materia costituisce un passo importante verso la giusta direzione, ma non dovrebbe costituire l'unica misura.

In dettaglio, la relatrice vorrebbe discutere i miglioramenti sui seguenti aspetti della proposta della Commissione:

##### **1) Trattamento differenziato delle pubbliche amministrazioni e delle imprese**

La relatrice ritiene che ci sia un'ulteriore necessità di discutere l'opportunità di un trattamento differenziato per le pubbliche amministrazioni e le imprese.

La relatrice riconosce che le pubbliche amministrazioni sono diverse dalle imprese in termini di processi di pianificazione del bilancio e di accesso ai finanziamenti. Tuttavia, questi non sono motivi sufficienti per giustificare un trattamento fondamentalmente diverso delle pubbliche amministrazioni rispetto alle imprese per quanto concerne i periodi di pagamento e

---

<sup>1</sup> COM (2009) 126, SEC (2009) 315.

le relative sanzioni. A suo parere, una relazione commerciale tra un'impresa e una pubblica amministrazione è per molti versi simile a una relazione commerciale tra due imprese.

In alternativa, la relatrice desidera esplorare la possibilità di applicare le norme delle pubbliche amministrazioni anche alle imprese di utilità pubblica (come i gestori delle acque o dell'energia).

## **2) Soglie per il risarcimento delle spese di recupero (articolo 4, paragrafo 1)**

L'articolo 4 stabilisce che il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore il recupero delle spese amministrative affrontate a causa dei pagamenti in ritardo. Secondo la relatrice, il risarcimento per le spese amministrative interne dovrebbe essere sufficientemente alto per incoraggiare i creditori a richiedere il pagamento e dissuadere i debitori dal pagare in ritardo, anche nel caso di piccole somme. Pertanto, il risarcimento di 40 euro per il recupero di un debito di meno di 1 000 euro, anche se l'importo dovuto è per esempio di 5 euro, appare ragionevole. Ci si può tuttavia chiedere se un pagamento equivalente all'1% per debiti di 10 000 o più euro sia giustificato. Le spese di recupero sono in linea di principio le stesse, indipendentemente dall'entità del debito. Secondo la relatrice è necessario approfondire la discussione sulle soglie dal punto di vista della proporzionalità.

## **3) Il contenuto dei costi di recupero "restanti" (articolo 4, paragrafo 3)**

La relatrice intende chiarire il concetto di costi di recupero "restanti". Può esserci una differente comprensione del termine "costi di recupero" nei diversi Stati membri, ad esempio se tali costi includono o no la remunerazione dei dipendenti. A suo parere, potrebbe essere opportuno fornire un chiarimento (per esempio sotto forma di un considerando) riguardo agli elementi di questi costi.

Ciò dovrebbe rafforzare l'atteso effetto armonizzatore della proposta e consentire al debitore una maggiore possibilità di previsione, considerando che, a parte la necessità di mantenere l'importo nei limiti del ragionevole, non esiste un massimale concreto per l'importo relativo ai costi di recupero supplementari che il creditore ha il diritto di richiedere.

## **4) Pagamenti forfettari da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 5, paragrafo 5)**

L'articolo 5 prevede un risarcimento forfettario del 5% dell'importo dovuto nel caso di pagamento in ritardo da parte di una pubblica amministrazione. Questo risarcimento va ad aggiungersi agli interessi di mora e alle commissioni per i ritardi di pagamento. La relatrice desidera esaminare se il 5% costituisce una soluzione adeguata.

## **5) Impatto della proposta sugli ospedali pubblici**

Per la relatrice è importante garantire che la proposta non porti a discriminazioni tra ospedali pubblici e privati. Essa è favorevole a una parità di trattamento per quanto concerne le norme in materia di ritardi di pagamento.

## **V. Conclusione**

Nel presente documento di lavoro la relatrice ha cercato di mettere in risalto alcune questioni chiave. Pur riservandosi il diritto di sollevare altre questioni dopo un ulteriore esame della proposta della Commissione, essa ha intenzione in questa fase di generare un dibattito sui meriti della proposta e sulle impostazioni supplementari o alternative delineate nel presente documento.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.9.2008  
COM(2008) 394 definitivo/2

CORRIGENDUM: Ce document annule et remplace le COM(2008) 394 final du 25.6.2008.  
Concerne la version italienne.

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO  
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL  
COMITATO DELLE REGIONI**

**“Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First)  
Uno “Small Business Act” per l’Europa**

{SEC(2008) 2101}  
{SEC(2008) 2102}



**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO  
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL  
COMITATO DELLE REGIONI**

**“Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First)  
Uno “Small Business Act” per l’Europa**

**1. INTRODUZIONE**

Al giorno d’oggi, la sfida principale dell’UE è gestire la transizione verso un’economia basata sulla conoscenza. Se avrà successo, avremo un’economia competitiva e dinamica con posti di lavoro migliori e più numerosi e un più alto livello di coesione sociale.

Soprattutto gli imprenditori dinamici saranno in grado di cogliere le opportunità della globalizzazione e dell’accelerazione impressa dai mutamenti tecnologici. Per la futura prosperità dell’UE, sarà dunque essenziale essere capaci di approfittare del potenziale di crescita e di innovazione delle piccole e medie imprese (PMI). In un contesto che cambia a livello globale, segnato da continui mutamenti strutturali e da pressioni competitive sempre maggiori, l’importanza delle PMI nella nostra società, in quanto creatrici di posti di lavoro e protagoniste nella corsa al benessere delle comunità locali e regionali, è ulteriormente aumentata. PMI dinamiche daranno all’Europa il vigore per resistere alle incertezze che genera l’odierno mondo globalizzato.

Dal 2005, l’UE ha perciò saldato le esigenze di PMI alla strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, soprattutto attraverso l’approccio fondato sul partenariato<sup>1</sup> che ha già dato risultati tangibili. Ora è venuto il momento di porre risolutamente le esigenze di PMI al primo posto della politica comunitaria e di tradurre in realtà la visione del 2000 dei capi di Stato e di governo dell’UE: fare di quest’ultima un ambiente d’eccellenza a livello mondiale per le PMI<sup>2</sup>.

A livello nazionale e locale, i modelli di funzionamento delle PMI variano molto, così come la natura stessa di queste imprese (comprendenti artigiani, microimprese, imprese familiari, dell’economia sociale, ...). Una politica che miri ad affrontare le necessità delle PMI deve dunque saper riconoscere questa diversità e rispettare fino in fondo il principio di sussidiarietà.

**2. IL MOMENTO GIUSTO PER UNA SVOLTA DECISIVA NELLA POLITICA DELL’UE VERSO LE PMI**

Dall’esame intermedio della politica moderna dell’UE a favore delle PMI<sup>3</sup> tra il 2005 e il 2007 emerge che sia gli Stati membri sia l’UE hanno fatto progressi verso un contesto più favorevole alle PMI. La Commissione ha fatto sforzi concreti per eliminare le pastoie burocratiche che intralciano le PMI e ha posto le PMI al centro dei principali programmi di

---

<sup>1</sup> “Attuare il programma comunitario di Lisbona – Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l’occupazione”, COM(2005) 551 def. del 10.11.2005.

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise\\_policy/charter/docs/charter\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_en.pdf)

<sup>3</sup> “Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l’occupazione – Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI”, COM(2007) 592 def. del 4.10.2007.

aiuto dell'UE per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri, ispirandosi a pratiche esemplari scambiate nell'ambito della Carta europea delle piccole imprese firmata a Feira nel 2000 e attuando le conclusioni del Consiglio europeo della primavera 2006 (introduzione di sportelli unici per registrare le imprese, riduzione di tempi e costi per avviare un'impresa), hanno notevolmente migliorato il contesto normativo delle PMI.

Per le PMI è inoltre decisiva la strategia UE tesa a legiferare meglio<sup>4</sup>; l'aggiornamento e la semplificazione della vigente legislazione nonché l'ambizioso programma di ridurre del 25% entro il 2012 gli oneri amministrativi da essa causati, saranno di notevole beneficio per le PMI

Nonostante questi passi avanti incoraggianti, l'UE deve adottare ulteriori più ampie misure per liberare tutte le potenzialità delle PMI<sup>5</sup>. In generale, le PMI europee soffrono tuttora di una produttività inferiore e di uno sviluppo più lento rispetto alle loro omologhe negli USA. Negli USA, le aziende che sopravvivono aumentano in media l'occupazione del 60% entro il 7° anno di vita, mentre il dato corrispondente - in Europa - si aggira intorno al 10%-20%. Le PMI devono poi affrontare carenze del mercato in settori come il credito (soprattutto, capitali di rischio), la ricerca, l'innovazione e l'ambiente, che insidiano le condizioni in cui esse operano e competono con le rivali. Per il 21% circa delle PMI, ad esempio, l'accesso al credito è problematico<sup>6</sup> e, per le microimprese, in molti Stati membri la percentuale è ancora più alta. Inoltre, esistono meno PMI europee che innovano con successo rispetto alle grandi imprese. La situazione, caratterizzata da rigidità nei mercati nazionali del lavoro, viene ulteriormente peggiorata da difficoltà strutturali come carenze gestionali e di capacità tecniche.

Il ruolo delle PMI nell'economia europea è stato ripetutamente riconosciuto ai più alti livelli politici. Il Consiglio europeo del marzo 2008 ha espresso un sostegno senza riserve all'iniziativa per rafforzare ulteriormente la crescita e la competitività sostenibili delle PMI, denominata "Small Business Act" (SBA) per l'Europa e ne ha richiesto la rapida adozione. Anche il Riesame del mercato unico<sup>7</sup> sottolinea la necessità di ulteriori iniziative per adeguare il mercato unico alle esigenze delle PMI odierne e ottenere risultati migliori e maggiori vantaggi. Infine, l'audizione pubblica e la consultazione *on-line* che hanno preparato lo SBA<sup>8</sup> hanno confermato la necessità di una vasta iniziativa politica per sprigionare l'intero potenziale delle PMI europee. Questo è il motivo che spinge la Commissione a dare un impulso decisivo alla presentazione di un "Small Business Act" (SBA) per l'Europa.

### **3. UN AMBIZIOSO OBIETTIVO POLITICO PER LE PMI: LO "SMALL BUSINESS ACT" PER L'EUROPA**

Al centro dello SBA per l'Europa c'è la convinzione che un contesto veramente favorevole alle PMI dipenda innanzitutto dal riconoscimento degli imprenditori da parte della società. Il clima generale nella società deve condurre i singoli a considerare attraente la possibilità di avviare una propria impresa e a riconoscere che le PMI danno un contributo sostanziale alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica. In quanto contributi essenziali a un contesto favorevole alle PMI, la percezione nell'UE del ruolo degli imprenditori e la disponibilità ad assumersi rischi, devono dunque cambiare: lo spirito imprenditoriale e la

---

<sup>4</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home_en.htm)

<sup>5</sup> "Impact Assessment on the SBA", SEC(2008) 2101.

<sup>6</sup> Osservatorio 2007 delle PMI dell'UE.

<sup>7</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise\\_policy/analysis/observatory\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm)

<sup>8</sup> "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo", COM(2007) 724 def. del 20.11.2007.

<sup>8</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba\\_consultation\\_report\\_final.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba_consultation_report_final.pdf)

volontà di assumere rischi, ad esso associata, vanno applauditi dai responsabili politici e dai media e sostenuti dalle amministrazioni. Essere favorevole alle PMI deve divenire politicamente normale, in base alla convinzione che le regole devono rispettare la maggioranza di coloro che le usano: ecco il principio “Pensare anzitutto in piccolo” (*Think Small First*).

***Lo “Small Business Act” mira perciò a migliorare l’approccio politico globale allo spirito imprenditoriale, ad ancorare irreversibilmente il principio “Pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali - dalla formulazione delle norme al pubblico servizio - e a promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad affrontare i problemi che continuano a ostacolarne lo sviluppo.***

A partire dai risultati politici della Commissione e degli Stati membri, lo SBA crea un nuovo contesto politico che inquadra gli attuali strumenti della politica d’impresa e si fonda in particolare sulla Carta europea per le piccole imprese e la politica moderna a favore delle PMI. Per cogliere questi ambiziosi obiettivi, la Commissione propone un’autentica cooperazione tra l’UE e gli Stati membri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il nome simbolico di “Act” dato all’iniziativa sottolinea la volontà di riconoscere il ruolo centrale delle PMI nell’economia europea e, per la prima volta, di attivare un quadro politico articolato, a livello UE e di singolo Stato membro, grazie a:

- **una serie di 10 principi per guidare la formulazione e l’attuazione delle politiche sia a livello UE che degli Stati membri. Tali principi, descritti in dettaglio al capitolo 4, sono essenziali per valorizzare le iniziative a livello della UE, creare condizioni di concorrenza paritarie per le PMI e migliorare il contesto giuridico e amministrativo nell’intera UE:**

I	Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale
II	Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità
III	Formulare regole conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo”
IV	Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI
V	Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI
VI	Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali
VII	Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico
VIII	Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione
IX	Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità
X	Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati

- **una serie di nuove proposte legislative ispirate al principio “Pensare anzitutto in piccolo”:**

- il regolamento generale di esenzione per categoria riguardo agli aiuti di Stato (*General Block Exemption Regulation on State Aids - GBER*)

Tale regolamento, che sarà tra breve adottato, esenterà dalla notifica preventiva alcune categorie di aiuti di Stato, già affrontate da regolamenti vigenti, nel campo degli aiuti alle PMI, alla formazione professionale, all’occupazione e alla R&S nonché degli aiuti regionali e, forse, anche di nuove categorie di aiuti. Il nuovo regolamento semplificherà e armonizzerà le attuali norme sulle PMI e aumenterà l’intensità degli aiuti agli investimenti destinati a queste imprese.

- il regolamento che definisce lo statuto della Società privata europea (SPE)

Tale regolamento definisce lo statuto di una SPE che, una volta fondata, può operare in base a principi uniformi in tutti gli Stati membri. La Commissione presenterà anche eventuali proposte di modifica per far sì che questa nuova forma di società possa beneficiare delle vigenti direttive relative all’imposta sulle società.

- la direttiva sulle aliquote di IVA ridotte

Tale direttiva, che verrà proposta tra breve, offrirà agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote di IVA ridotte, soprattutto per servizi locali, forniti principalmente da PMI.

Saranno inoltre preparate le seguenti proposte, in quanto articolazioni dello SBA :

- una proposta legislativa volta ad aggiornare, semplificare e armonizzare ulteriormente le norme vigenti sulla fatturazione IVA, e alleviare gli oneri sulle imprese.
- una modifica alla direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento per far sì che le PMI siano pagate puntualmente in tutte le transazioni commerciali.

- **una serie di nuovi interventi politici, tesi ad attuare questi 10 principi secondo le esigenze delle PMI a livello sia della Comunità che degli Stati membri.**

#### **4. DAI PRINCIPI ALL’AZIONE POLITICA**

**I *L’UE e gli Stati membri devono dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale.***

**È necessario che essi preparino il terreno ai futuri imprenditori, stimolando soprattutto fra i giovani e le donne, il talento imprenditoriale e l’interesse verso chi intraprende, e semplificando le condizioni per la successione nelle imprese.**

Secondo l’*Eurobarometro flash*<sup>9</sup> del 2007 sulla mentalità imprenditoriale, solo il 45% degli Europei preferirebbe essere indipendente, contro il 61% dei cittadini USA. Un rapporto rimasto immutato per molti anni. Occorre convincere gli europei che il lavoro autonomo cela possibilità di carriera attraenti e dotarli delle competenze necessarie a trasformare le loro ambizioni in progetti di successo.

<sup>9</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise\\_policy/survey/eurobarometer\\_intro.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarometer_intro.htm)

Il sistema educativo, con i suoi programmi scolastici, non tiene abbastanza conto dello spirito imprenditoriale e non conferisce le competenze di base di cui necessita un imprenditore. I bambini possono invece imparare ad apprezzare lo spirito imprenditoriale fin dalla più tenera età.

Poiché 6 milioni circa di proprietari di PMI si ritireranno nei prossimi 10 anni, l'Europa non può correre il rischio di perdere queste imprese solo per le difficoltà nel loro trasferimento e il mancato apprezzamento del ruolo tradizionale dell'impresa familiare. Un numero maggiore di trasferimenti di imprese avrebbe un immediato effetto positivo sull'economia europea: il trasferimento d'impresa ben preparato conserva in media più posti di lavoro di quanti ne crei l'avvio di una nuova. Tale trasferimento richiede perciò lo stesso sostegno che riceve l'avvio di una nuova impresa. Riconoscere il ruolo peculiare delle PMI, soprattutto di quelle familiari, le loro radici locali, il senso di responsabilità sociale e la capacità di combinare tradizione e innovazione, aiuta a capire l'importanza di semplificare il trasferimento delle imprese e delle competenze ad esse legate.

Il potenziale imprenditoriale va sfruttato meglio. Nell'imprenditoria si amplia la divaricazione fra i sessi: ciò si traduce in un numero di donne imprenditrici piuttosto basso. A ciò vanno aggiunte capacità imprenditoriali non sfruttate fra gli immigrati<sup>10</sup>.

Infine, lo SBA va visto anche come stimolo per gli imprenditori stessi a costruire un miglior ambiente per le imprese stringendo le reti di cooperazione, sfruttando l'intero potenziale delle PMI, soprattutto se familiari, come importante terreno di formazione imprenditoriale e agendo in modo socialmente responsabile.

***Per tradurre questo principio in pratica:***

**la Commissione:**

- promuove la cultura imprenditoriale e lo scambio di pratiche esemplari nella formazione all'impresa
- organizzerà nel 2009 una "Settimana europea delle PMI" — un'occasione per molti eventi promozionali in tutta Europa
- ha varato nel 2008 l'iniziativa "Erasmus per giovani imprenditori", tesa a promuovere lo scambio di esperienze e di formazione, per dare ai futuri imprenditori la possibilità di imparare da imprenditori esperti ospiti e di migliorare le competenze linguistiche
- istituirà una rete europea di imprenditrici-ambasciatrici, promuoverà schemi di tutorato per incitare le donne a fondare proprie imprese e promuoverà lo spirito imprenditoriale fra le donne laureate.

---

<sup>10</sup> "Una politica d'immigrazione comune per l'Europa: principi, azioni e strumenti", COM(2008) 359 def. del 17.6.2008.

**Gli Stati membri dovranno cercare di:**

- stimolare mentalità innovative e imprenditoriali fra i giovani introducendo l'imprenditorialità come competenza chiave nei programmi scolastici soprattutto nelle scuole secondarie e garantire che sia adeguatamente accolta nel materiale didattico
- far sì che l'importanza dell'imprenditorialità si rifletta correttamente nella formazione dei docenti
- intensificare i legami con il mondo delle imprese per sviluppare strategie sistematiche di formazione allo spirito imprenditoriale a tutti i livelli
- far sì che l'imposizione fiscale (tasse sulle donazioni, sui dividendi, sul patrimonio) non ostacoli indebitamente il trasferimento delle imprese
- attivare sistemi perché imprese potenzialmente trasferibili incontrino potenziali acquirenti
- fornire tutorato e sostegno ai trasferimenti delle imprese
- fornire tutorato e sostegno alle donne imprenditrici
- fornire tutorato e sostegno agli immigrati che desiderano diventare imprenditori.

**II *Gli Stati membri devono far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità.***

I fallimenti costituiscono il 15% circa di tutte le chiusure di aziende. È un problema che tocca 700.000 PMI in media ogni anno e, ogni anno, 2,8 milioni di posti di lavoro circa in tutta l'Europa<sup>11</sup>. Nell'UE, la stigmatizzazione del fallimento è tuttora presente e la società sottovaluta il potenziale economico di chi ritenta. Il 47% degli europei è tuttora riluttante ad effettuare ordinazioni a imprese in precedenza fallite. Al tempo stesso, il tentativo di ripartire è complicato dalle lunghe procedure fallimentari. Nell'UE, portare a termine una procedura di fallimento richiede in media tra 4 mesi e 9 anni.

***Per tradurre questo principio in pratica:*****la Commissione:**

- continuerà a promuovere una politica della seconda possibilità facilitando lo scambio di pratiche esemplari tra gli Stati membri

**Gli Stati membri dovranno cercare di:**

- promuovere nella società, con campagne d'informazione pubblica, atteggiamenti positivi verso imprenditori che tentano un nuovo inizio
- limitare a 1 anno la durata delle procedure legali di scioglimento di un'impresa, in caso di

<sup>11</sup> “Superare la stigmatizzazione del fallimento aziendale – per una politica della seconda possibilità. Attuazione del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione”, COM(2007) 584 def. del 5.10.2007.

bancarotta non fraudolenta

- far sì che coloro che ritentano ottengano lo stesso trattamento di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

**III L'UE e gli Stati membri devono formulare regole conformi al principio "Pensare anzitutto in piccolo", tenendo conto delle caratteristiche delle PMI quando legiferano, e semplificare il contesto normativo in vigore.**

Secondo le PMI, conformarsi ai regolamenti amministrativi costituisce l'onere più pesante. Le PMI sostengono in effetti oneri amministrativi e normativi sproporzionati rispetto alle imprese più grandi. Secondo talune stime, se una grande impresa spende 1 euro per dipendente per soddisfare obblighi di legge, una PMI può giungere a spendere in media fino a 10 euro<sup>12</sup>. Il 36% delle PMI europee sostiene che negli ultimi 2 anni le formalità burocratiche hanno nuociuto all'attività economica.

*Per tradurre questo principio in pratica:*

**Per adeguare in futuro la normativa al principio "Pensare anzitutto in piccolo",**

**la Commissione:**

- controllerà più rigorosamente il rispetto del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle prossime iniziative legislative e amministrative
- per quanto possibile, darà date d'inizio comuni a regolamenti e a decisioni riguardanti le imprese e pubblicherà un prospetto annuale della relativa legislazione che entri in vigore

**la Commissione intende, e invita gli Stati membri a fare altrettanto:**

- conseguire risultati politici riducendo al minimo spese e oneri per le imprese, ricorrendo, per ottenerli, a un'intelligente miscela di strumenti come il riconoscimento reciproco l'autoregolamentazione o la coregolazione
- valutare rigorosamente l'impatto delle prossime iniziative legislative e amministrative sulle PMI ("test PMI"), integrandone i risultati nella formulazione delle proposte
- consultare le parti interessate, come le organizzazioni delle PMI, almeno per 8 settimane prima della presentazione di una proposta legislativa o amministrativa, destinata ad avere conseguenze sulle imprese
- ricorrere a misure specifiche per PMI e microimprese, come periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, soprattutto da obblighi d'informazione o di relazione, e altri metodi ad hoc, purché appropriati, e

<sup>12</sup> V. "Models to Reduce the Disproportionate Regulatory burden on SMEs" (*Modelli per ridurre l'onere sproporzionato della regolamentazione che grava sulle PMI*), Relazione del Gruppo di esperti, maggio 2007.

**gli Stati membri dovranno cercare di:**

- considerare l'utilità di introdurre date d'inizio comuni e un prospetto annuale della legislazione che entra in vigore
- introdurre misure di flessibilità rivolte alle PMI nell'attuare la legislazione UE, evitando di impreciosirla con orpelli inutili (*gold-plating*)

**Per migliorare il contesto normativo in funzione del principio "Pensare anzitutto in piccolo",**

**la Commissione:**

- avanzerà ogni proposta per ridurre gli oneri amministrativi delle imprese che si riveli necessaria per cogliere l'obiettivo di una riduzione a livello UE del 25% entro il 2012
- entro la fine del 2008, terminerà l'esame completo dell'*acquis* e includerà i risultati nel programma modulato di semplificazione aggiornato che presenterà all'inizio del 2009. Riceveranno particolare attenzione le proposte che identifichino le parti della legislazione semplificabili a favore delle PMI, soprattutto nel campo del diritto societario, e

**gli Stati membri dovranno cercare di:**

- adottare obiettivi altrettanto ambiziosi quanto l'impegno a tagliare gli oneri amministrativi del 25% entro il 2012 a livello UE, se ciò non sia già avvenuto, e di attuarli
- adottare rapidamente le proposte relative alla riduzione degli oneri amministrativi nella normativa comunitaria
- adottare la proposta della Commissione che permetterà agli Stati membri di aumentare la soglia necessaria alla partita IVA a 100 000 euro.

**IV L'UE e gli Stati membri dovranno rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI, semplificando per quanto possibile la vita delle PMI, in particolare promuovendo l'e-government e soluzioni a sportello unico.**

Amministrazioni pubbliche moderne ed efficienti possono contribuire fortemente al successo e alla crescita delle PMI facendo risparmiare a quest'ultimo tempo e denaro e liberando risorse a favore dell'innovazione e della creazione di posti di lavoro. E-government e sportelli unici, in particolare, celano potenzialità per migliorare i servizi e ridurre i costi.

Il processo di attuazione, tuttora in corso, della direttiva Servizi aiuterà a semplificare la vita delle PMI e chiede agli Stati membri di organizzare punti di contatto unici, di ridurre di numero e di alleggerire i regimi di autorizzazione e di eliminare gli ostacoli normativi che rallentano lo sviluppo delle attività di servizio. Per accelerare l'avvio di attività economiche, essa dà anche la possibilità di andare oltre le proprie prescrizioni.

**Per tradurre questo principio in pratica:**

**gli Stati membri dovranno cercare di:**



- ridurre il livello delle commissioni richieste dalle amministrazioni dagli Stati membri per registrare un'impresa, ispirandosi ai paesi UE che presentano i migliori risultati
- continuare a impegnarsi per ridurre a meno di una settimana il tempo necessario a fondare un'impresa, laddove tale risultato non sia stato ancora raggiunto
- accelerare l'inizio delle attività commerciali delle PMI riducendo e semplificando licenze e permessi. In particolare, gli Stati membri potrebbero fissare il termine massimo di 1 mese per rilasciare tali licenze e permessi, eccetto i casi giustificati da seri rischi per le persone o l'ambiente
- evitare di chiedere alle PMI informazioni già disponibili presso l'amministrazione, se non in caso di aggiornamento
- far sì che a una microimpresa non sia chiesto di partecipare a un'indagine statistica dell'Istituto statistico statale, regionale o locale più di una volta ogni 3 anni, se le necessità di informazioni statistiche e d'altro tipo non richiedano altrimenti
- istituire un punto di contatto cui le parti interessate possano indicare norme o procedure considerate sproporzionate e/o tali da ostacolare inutilmente le attività delle PMI
- garantire l'attuazione completa e tempestiva della direttiva Servizi, compresa l'istituzione degli sportelli unici, presso i quali le imprese possono ottenere tutte le informazioni pertinenti ed espletare tutte le procedure e formalità necessarie per via elettronica.

**V L'UE e gli Stati membri dovranno adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI.**

**Essi dovrebbero far uso del Codice di buone pratiche, in grado di orientare le autorità contraenti sui modi di applicare il quadro degli appalti pubblici della CE per facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.**

**Per eliminare le carenze di mercato che le PMI affrontano durante la loro esistenza, essi dovrebbero usare meglio le possibilità offerte dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato che aiutano le nuove imprese e forniscono incentivi alle PMI.**

Le PMI incontrano ostacoli quando partecipano agli appalti pubblici, che rappresentano il 16% del PIL dell'UE, spesso solo perché esse non ne sono al corrente e/o sono scoraggiate dalle procedure e perché le autorità pubbliche possono trovare più comodo assegnare taluni appalti a grandi imprese di comprovata esperienza piuttosto che a giovani società innovative. Nel 2005, comunque, il 42% degli appalti pubblici in valore, al di sopra delle soglie UE, è stato assegnato a PMI<sup>13</sup>. Sono tuttavia necessari ulteriori intensi sforzi per ridurre gli ostacoli che ancora si ergono davanti alle PMI che intendono accedere agli appalti, per esempio alleggerendo i requisiti imposti dalle autorità contraenti nelle procedure di aggiudicazione.

Gli aiuti di Stato possono aiutare le PMI durante tutta la loro esistenza. Per ora le PMI beneficiano solo marginalmente degli aiuti di Stato disponibili perché spesso le offerte di

<sup>13</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/SME\\_public\\_procurement\\_Summary.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/SME_public_procurement_Summary.pdf)

possibilità di sostegno non sono prese in considerazione. Ciò avviene per molteplici ragioni: innanzitutto, le autorità pubbliche non sempre mettono in atto tutti i meccanismi degli aiuti a favore delle PMI permessi dalla regolamentazione comunitaria; in secondo luogo, le procedure sono spesso troppo lunghe e complicate per le PMI; e in terzo luogo, le PMI spesso non sono informate sui regimi che potrebbero essere loro utili.

***Per tradurre questo principio in pratica:***

**la Commissione:**

- presenterà un Codice di buone pratiche volontario, destinato alle autorità contraenti, al fine di provocare un ulteriore cambiamento nella cultura degli acquisti. Esso orienterà sui modi di ridurre la burocrazia, migliorare trasparenza e informazioni e garantire alle PMI condizioni di parità
- sta agevolando l'accesso all'informazione sulle offerte di appalto completando i siti web dell'UE, attualmente ad esse dedicati, con varie iniziative: pubblicazione facoltativa di avvisi d'appalto per forniture di importo inferiore alla soglia; uno strumento on-line per trovare partner; maggior trasparenza nei requisiti degli appalti pubblici
- pubblicherà un Vademecum sugli aiuti di Stato alle PMI per far conoscere le opzioni d'aiuto disponibili

**gli Stati membri dovranno cercare di:**

- istituire portali elettronici per ampliare l'accesso all'informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie UE
- incoraggiare le loro autorità contraenti a suddividere, ove possibile, i contratti in lotti e rendere più visibili le possibilità di subappalto
- rammentare alle loro autorità contraenti l'obbligo che esse hanno di evitare qualifiche e requisiti finanziari sproporzionati
- incoraggiare il dialogo costruttivo e la comprensione reciproca tra PMI e grandi acquirenti attraverso l'informazione, la formazione, il controllo e lo scambio di pratiche esemplari
- ricentrare la politica degli aiuti di Stato per andare incontro alle esigenze delle PMI, compresa la formulazione di interventi più mirati.

**VI *L'UE e gli Stati membri dovranno agevolare l'accesso delle PMI al credito, in particolare ai capitali di rischio, al microcredito e al finanziamento mezzanino e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.***

Ottenere un tipo di finanziamento adeguato può essere un grosso problema per imprenditori e PMI: dopo gli oneri amministrativi, è la seconda preoccupazione della lista. E ciò malgrado gli aiuti pubblici della UE come il Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), dotato di 1 miliardo di euro per sostenere l'accesso delle PMI al credito, in gran parte veicolato tramite il gruppo della BEI. Entro il 2013, la politica di coesione dedicherà 27 miliardi di euro circa al sostegno esplicito delle PMI. 10 miliardi di euro circa saranno elargiti attraverso strumenti d'ingegneria finanziaria, tra cui JEREMIE e 3,1 miliardi di euro lo saranno attraverso capitali di rischio. Le PMI possono anche ricorrere al Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale, perché tra l'altro promuove lo spirito imprenditoriale e incoraggia la diversificazione economica delle zone rurali.

L'avversione per il rischio fa sì che spesso investitori e banche evitino di finanziare aziende appena o da poco fondate. Possibili carenze di mercato del sistema creditizio verso le PMI vanno identificate e corrette per dare ulteriore impulso ai mercati europei dei capitali di rischio, migliorare l'accesso delle PMI al microcredito e al finanziamento mezzanino e sviluppare nuovi prodotti e nuovi servizi. Inoltre, molti imprenditori vanno orientati e istruiti sui vantaggi e gli svantaggi delle varie forme creditizie e sui modi per presentare i progetti d'investimento a potenziali finanziatori.

Infine, le PMI hanno spesso una dotazione insufficiente di capitale proprio, debolezza accentuata dalla cultura, tutta europea, dei pagamenti tardivi. Di fatto, a seconda dei paesi, le PMI devono attendere in media tra 20 e 100 giorni per farsi pagare le loro fatture. Un'insolvenza su quattro è dovuta a pagamenti in ritardo. Ciò provoca la perdita ogni anno di 450 000 posti di lavoro e di 25 miliardi di euro.

La Commissione condivide la valutazione del Gruppo Banca europea per gli investimenti (che associa la BEI e il FEI), secondo la quale va ulteriormente migliorato l'accesso delle PMI al credito, e vede quindi con favore i suoi sforzi per aggiornare i propri prodotti, semplificarne l'uso e ampliarne il campo d'applicazione a partire dal 2008. La Commissione ha accolto con soddisfazione l'istituzione da parte del Gruppo BEI di un nuovo "Microfondo" dotato di un capitale iniziale di 40 milioni di euro (di cui 16 milioni erogato dalla BEI) per sostenere istituzioni non bancarie di microfinanziamento nel quadro della nuova iniziativa sul microcredito della Commissione. La Commissione plaude inoltre all'iniziativa della BEI di istituire un meccanismo di finanziamento mezzanino destinato alle PMI più piccole, nonché strumenti finanziari specifici a rischio ripartito con le banche commerciali, particolarmente adatti alle esigenze di PMI innovative a crescita rapida e di aziende di medie dimensioni e in grado di correggere note disfunzioni del mercato.

***Per tradurre questo principio in pratica:***

**la Commissione:**

- valuterà l'opzione di introdurre un regime di collocamento privato che faciliti gli investimenti transfrontalieri al fine di rafforzare i mercati europei dei capitali di rischio
- assiste già ora gli Stati membri nell'elaborazione di programmi di alta qualità destinati a sviluppare la propensione a investire

**gli Stati membri dovranno cercare di:**

- elaborare programmi creditizi che suppliscano alla mancanza di finanziamenti tra 100 000 e 1 milione di euro, soprattutto con strumenti che combinino indebitamento e capitale proprio, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato
- eliminare gli ostacoli normativi e fiscali che impediscono ai capitali di rischio operanti nel mercato unico di investire alle stesse condizioni dei fondi nazionali
- far sì che l'imposizione fiscale sugli utili societari incoraggi gli investimenti
- far pieno uso dei finanziamenti disponibili nei programmi per la politica di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a favore delle PMI.

**VII *L'UE e gli Stati membri devono aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico, soprattutto migliorando la governance e l'informazione sulle politiche del mercato unico, permettendo che gli interessi delle PMI siano meglio rappresentati in sede di elaborazione delle norme e facilitando l'accesso delle PMI ai brevetti e ai modelli depositati.***

Il mercato unico è stato concepito per consentire alle imprese di accedere a un ampio mercato comune di oltre 500 milioni di consumatori, funzionante con regole comuni. La semplificazione, che ha fatto sostituire 27 serie di norme nazionali diverse con una serie di norme per il mercato interno dell'UE, è particolarmente vantaggiosa per le PMI. Un mercato unico effettivamente funzionante è un ambito competitivo in grado di dare alle PMI la capacità di trarre vantaggio dalla globalizzazione e di aprire nuove opportunità alla conoscenza e all'innovazione. Oggi, tuttavia, le PMI non possono approfittare di tutte le possibilità fornite dal mercato unico, soprattutto perché mancano informazioni sulle opportunità commerciali e sulle regole vigenti in altri Stati membri, e perché le competenze linguistiche sono insufficienti. I costi e i rischi legati all'osservanza di numerosi sistemi legislativi nazionali impediscono spesso alle aziende di ampliare le loro attività all'estero.

Anche le PMI possono beneficiare di aiuti pubblici sotto forma di consulenze, o di reti di collegamento, e di assistenza per difendersi contro le pratiche commerciali sleali. In particolare, la rete Enterprise Europe Network<sup>14</sup> recentemente lanciata dalla Commissione può, tra l'altro, assistere le PMI con informazioni e consulenze riguardo alle opportunità offerte dal mercato unico.

Inoltre, le PMI devono poter partecipare all'elaborazione delle norme e potervi accedere in misura adeguata, il che comprende anche la certificazione.

Infine, per sottolineare l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) delle PMI, la Commissione sta mettendo a punto un sistema europeo dei brevetti efficiente, redditizio, di alta qualità e giuridicamente sicuro, comprendente il brevetto comunitario e una giurisdizione dei brevetti su scala europea.

***Per tradurre questo principio in pratica:***

**la Commissione:**

- si adopererà affinché le PMI beneficino delle attuali politiche di apertura del mercato raccogliendo informazioni sul funzionamento del mercato unico, ampliando l'uso dei controlli sui mercati e sui settori in modo da identificare le disfunzioni del mercato e da intervenire là dove i vantaggi economici sono maggiori
- presenterà nel 2008 un piano d'azione teso a promuovere l'uso dell'autenticazione e della firma elettroniche interoperabili e lancerà nel 2° trimestre del 2009 iniziative dirette a tutte gli interessati per aiutare le PMI a partecipare alle catene globali di fornitura
- aumenterà il finanziamento dell'UE (a 1 milione di euro nel 2008 e a 2,1 milioni di euro dal 2009) che promuove la partecipazione e la difesa degli interessi delle PMI nella normalizzazione e migliora l'informazione delle PMI sulle norme europee e il loro uso
- agevolerà l'accesso al sistema del marchio comunitario, riducendo decisamente le tasse sul marchio comunitario nel quadro di una soluzione globale delle prospettive finanziarie

<sup>14</sup> <http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/>

dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

- si adopererà per eliminare la frammentazione delle norme a tutela dei consumatori e agevolare il commercio transfrontaliero delle PMI, anche riducendo al minimo gli oneri amministrativi.

**gli organismi di normazione europei dovranno cercare di:**

- riconsiderare, collaborando strettamente con gli Stati membri e la Commissione, il loro modello economico per ridurre i costi di accesso alle norme, cominciando da quelle elaborate a sostegno della legislazione e delle politiche dell'UE
- istituire uno o più helpdesk per le PMI, coordinati con i rappresentanti delle loro associazioni
- pubblicare sistematicamente sommari di norme europee ed elenchi di riferimenti normativi, ad accesso illimitato e in più lingue.

**gli Stati membri dovranno cercare di:**

- garantire la corretta applicazione del principio di riconoscimento reciproco
- potenziare il sistema di risoluzione di problemi SOLVIT<sup>15</sup> per dirimere senza formalità, velocemente e pragmaticamente problemi posti dall'esercizio dei diritti nel mercato unico
- incoraggiare organismi di normazione nazionali a riconsiderare il loro modello economico per ridurre i costi di accesso alle norme
- vigilare sull'equilibrio delle nomine nei comitati di normalizzazione
- invitare organismi nazionali e organismi europei di normalizzazione a organizzare campagne di promozione e d'informazione per incoraggiare le PMI a fare un uso migliore delle norme e a commentare il loro contenuto
- fornire alle PMI servizi di consulenza, comprendenti forme di sostegno per difendersi dalle pratiche commerciali sleali.

**VIII *L'UE e gli Stati membri devono promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione.***

**Essi devono incoraggiare le PMI a investire nella ricerca, a partecipare ai programmi di aiuto alla R&S, alla ricerca transnazionale, ai raggruppamenti di imprese e alla gestione attiva della proprietà intellettuale.**

Oltre il del 60% delle aziende che hanno risposto alla consultazione ritiene che la scuola non fornisca le competenze richieste dagli imprenditori e dal personale di cui hanno bisogno. Ciò evidenzia la necessità sociale di fornire ai giovani competenze essenziali, come leggere, scrivere nonché altre in scienze naturali, gestione, materie tecniche, informatiche e linguistiche e di permettere loro di essere creativi. Le PMI soffrono soprattutto della

<sup>15</sup> [http://ec.europa.eu/solvit/site/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm)

mancanza di manodopera specializzata nel campo delle nuove tecnologie. È in questo contesto che va attuato il quadro di riferimento europeo sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente<sup>16</sup>, che mira a offrire le competenze di base necessarie a tutti i giovani.

Tra il 2007 e il 2013, la politica europea di coesione sosterrà iniziative tese a promuovere l'adattabilità di lavoratori, imprenditori e imprese con 13,5 miliardi di euro circa. Una parte notevole di tale importo è direttamente dedicata alle PMI. Si stima inoltre che il contributo per avviare attività autonome e imprese ammonti a 2,8 miliardi di euro. Infine, la Commissione sta compilando un elenco di competenze che in futuro saranno necessarie nella UE.

Legato alla scarsa diffusione di competenze, c'è il problema delle potenzialità di ricerca e innovazione che non vengono sfruttate. Nell'UE, solo 3 PMI su 10 hanno dichiarato nel 2007 di avere nuovi prodotti o di avere un reddito da nuovi prodotti. È perciò importante integrare meglio le PMI nella comunità della ricerca e intensificare i legami tra università e PMI.

È inoltre necessario incoraggiare la gestione attiva della proprietà intellettuale da parte delle PMI, permettendo, ad esempio, la fatturazione *on-line* (e-invoicing) e l'amministrazione *on-line* (e-government).

***Per tradurre questo principio in pratica:***

**la Commissione:**

- amplierà un programma teso a promuovere la mobilità degli apprendisti in seno al programma Leonardo Da Vinci per il 2010
- nel 2008, aiuterà gli interessati a sviluppare un portale on-line sulle competenze e le professioni nelle TIC che permetta alle aziende di autovalutare le loro necessità in materia e di migliorare la professionalità e le qualifiche del proprio personale; essa pubblicherà nel 2008 una guida on-line del commercio elettronico, che aiuterà le PMI a effettuare un'autodiagnosi sulle loro necessità in questo campo
- semplificando, migliorando l'informazione e aumentando i tassi di finanziamento, continuerà a sforzarsi di ottimizzare la partecipazione delle PMI al 7° Programma quadro di RST (7° PQ).
- incoraggerà la crescita delle PMI, facendo sì che una PMI che partecipi a un progetto del 7° PQ possa beneficiare del trattamento di PMI per l'intera durata del progetto, anche se, in quel periodo, supera i massimali per le PMI
- semplificando le norme che regolano gli aiuti di Stato per gli Stati membri, sosterrà, soprattutto con il regolamento generale di esenzione per categoria, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione
- accelererà l'emergere di imprese ad alto tasso di crescita sviluppando le capacità di ricerca e di innovazione delle PMI, grazie soprattutto a un maggior coordinamento dei programmi e delle iniziative nazionali
- consultandosi con gli Stati membri, elaborerà strategie di raggruppamento (cluster) che

---

<sup>16</sup> Raccomandazione della Commissione relativa alle competenze fondamentali per l'istruzione e la formazione permanenti, 18.12.2006.

includeranno iniziative tese alla cooperazione transnazionale di cluster, ad agevolare l'accesso dei cluster ai nuovi mercati e all'adozione di misure per ampliare la partecipazione delle PMI ai cluster innovativi

- cercherà di sostenere la partecipazione delle PMI al trasferimento di conoscenze, anche lanciando un progetto pilota per aiutare a finanziare la commercializzazione della proprietà intellettuale
- incoraggerà la partecipazione attiva delle PMI alle attività svolte dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET), per permettere loro di approfittare dei trasferimenti di conoscenza che lo IET stimola.

**gli Stati membri dovranno cercare di:**

- incoraggiare gli sforzi delle PMI tesi a internazionalizzarsi e divenire imprese ad alto tasso di crescita, anche attraverso la partecipazione a cluster innovativi
- stimolare la crescita delle competenze delle PMI in campi come la ricerca e l'innovazione, semplificando, ad esempio, l'accesso a infrastrutture pubbliche di ricerca, usando servizi di R&S, assumendo personale specializzato e con la formazione, come permette il nuovo quadro comunitario per gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.
- aprire i programmi di ricerca nazionali, se procura vantaggi reciproci alle PMI di altri Stati membri e far accedere le PMI ad attività transnazionali di ricerca, per esempio mediante una programmazione congiunta
- nel momento in cui attuano la politica di coesione, permettere alle PMI un agevole accesso ai finanziamenti relativi allo spirito imprenditoriale, all'innovazione e alla conoscenza
- aiutare lo sviluppo di un'identità elettronica delle imprese, per permettere l'e-invoicing e l'e-government
- incoraggiare le aziende, soprattutto le PMI e altre parti interessate, come gli enti appaltanti, a partecipare ad azioni miranti a una rapida attuazione dell'iniziativa sui mercati-guida.

**IX L'UE e gli Stati membri devono permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità**

**Essi devono fornire maggiori informazioni, esperienza e incentivi finanziari per sfruttare a fondo le opportunità dei nuovi mercati “verdi” e incrementare l'efficienza energetica, anche attuando sistemi di gestione ambientale nelle PMI.**

I mutamenti climatici, la penuria di energia e lo sviluppo sostenibile sono problemi centrali per le PMI, che devono adottare modelli di produzione ed economici più sostenibili. La domanda di prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente apre anche la strada a nuove opportunità.

Solo il 29% delle PMI ha introdotto misure per risparmiare energia o materie prime (rispetto al 46% delle grandi imprese). Solo il 4% delle PMI della UE si è dotata di un sistema completo per l'efficienza energetica rispetto al 19% delle grandi imprese. Le PMI sono particolarmente vulnerabili di fronte all'attuale aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e alle previsioni sui mutamenti climatici e devono aumentare la loro efficienza e la loro capacità di adeguarsi a queste sfide, per trasformarle in opportunità.

***Per tradurre questo principio in pratica:***

**la Commissione:**

- cerca di agevolare l'accesso delle PMI al Sistema di ecogestione e di audit (Eco-management and audit system - EMAS) grazie a procedure ambientali più leggere, a riduzioni fiscali e alla possibilità di una registrazione di gruppo (cluster)
- finanzia una rete di esperti di questioni ambientali e di efficienza energetica in seno all'Enterprise Europe Network, che offrirà consulenza per operazioni eco-efficienti, potenzialità di mercato e opportunità di finanziamento per far funzionare in modo più efficiente soprattutto le PMI
- svilupperà nuove forme di contributo all'avvio di imprese innovative e di PMI nel campo dell'eco-innovazione, per facilitare l'accesso al mercato, il trasferimento tecnologico, l'uso delle norme e l'accesso al credito, in linea con le attuali norme sugli aiuti di Stato

**gli Stati membri dovranno cercare di:**

- incentivare imprese e prodotti eco-efficienti (p. es. con incentivi fiscali, dando la priorità a sovvenzioni per finanziare imprese sostenibili), in linea con la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e ricorrere all'approccio semplificato all'aiuto ambientale per le PMI, sviluppato in seno al GBER
- usare completamente il bilancio di 2,5 miliardi circa assegnato ai programmi della politica di coesione a sostegno di prodotti e processi ecologici nelle PMI.

**X L'UE e gli Stati membri devono incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati all'esterno della UE, in particolare attraverso aiuti mirati al mercato e attività di formazione imprenditoriale.**



Solo l'8% delle PMI europee (microimprese: 7%) dichiara un fatturato all'esportazione: dato largamente inferiore a quello delle grandi imprese (28%). Inoltre, solo il 12% degli input di una PMI media è acquistato all'estero.

I mercati a crescita rapida celano un potenziale non sfruttato per molte PMI europee. In particolare, i recenti allargamenti dell'UE hanno dato vita a nuove importanti opportunità per le aziende degli Stati membri sia "vecchi" che "nuovi". Ciò dimostra l'importanza di sfruttare a fondo il potenziale delle opportunità di mercato nei paesi candidati e in quelli coinvolti nella politica europea di vicinato.

Le barriere commerciali ostacolano più le PMI che le aziende di grandi dimensioni, a causa della limitatezza delle loro risorse e della minor capacità di assorbire rischi, specie se operano su mercati altamente competitivi. Per potere accedere a questi mercati, le PMI hanno perciò bisogno di assistenza per ottenere informazioni su potenziali partner e sull'apertura di tali mercati. È anche necessario aiutarle a superare ostacoli culturali agli scambi economici e differenze in campo normativo e giuridico.

Perché le PMI possano beneficiare delle opportunità offerte dalla globalizzazione, occorre assolutamente migliorare l'accesso ai mercati degli appalti e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, garantire una concorrenza leale e agevolare l'accesso al mercato.

***Per tradurre questo principio in pratica:***

**la Commissione:**

- ha istituito, nei principali mercati d'esportazione, gruppi specializzati nell'accesso al mercato composti da consulenti commerciali degli Stati membri e da organizzazioni di imprese dell'UE; essi cercheranno di migliorare l'informazione delle PMI sulle barriere commerciali esistenti nei mercati all'esterno della UE
- agirà a favore dell'apertura dei mercati dei paesi terzi, soprattutto nelle economie sviluppate e in avanzata fase di sviluppo, attraverso negoziati del WTO e accordi bilaterali
- in particolare si adopererà per l'apertura dei mercati degli appalti pubblici nei paesi non UE, il che dovrebbe generare vantaggi reciproci, con negoziati bilaterali e multilaterali (Accordo del WTO sugli appalti pubblici) soprattutto con i paesi in rapida crescita
- promuoverà un'agevolazione degli scambi sia nell'ambito del WTO che in negoziati bilaterali
- cercherà di facilitare l'accesso delle PMI europee ai mercati dei paesi candidati e di quelli coinvolti nella politica europea di vicinato, attraverso Enterprise Europe Network, la promozione in tali paesi del principio "Pensare anzitutto in piccolo", e gli scambi di pratiche esemplari basate sulla Carta europea delle piccole imprese e lo SBA
- istituirà Centri Europei d'Impresa nel 2009 nei mercati selezionati, cominciando dalle economie a crescita rapida dell'India e della Cina
- lancerà il progetto "Gateway to China" (Entrare in Cina) incentrato su un programma di formazione quadri in Cina per permettere alle PMI europee entro il 2010 di essere più competitive nel mercato cinese.

**gli Stati membri dovranno cercare di:**

- far sì che le grandi imprese incoraggino le PMI ad affermarsi sui mercati internazionali.

## **5. ATTUAZIONE DELL'SBA E DELLA GOVERNANCE**

Fin da quando la Commissione la lanciò (ottobre 2007), l'idea di un "Small Business Act" per l'Europa ha alimentato molte aspettative. Ampiamente sostenuta dai governi, dal Parlamento europeo e dall'insieme delle PMI, è importante che sia accuratamente attuata. Ciò richiede tutto l'impegno politico della Commissione e degli Stati membri. Come base di un rinnovato impegno verso le PMI, la Commissione invita perciò il Consiglio europeo ad accogliere con favore e a sostenere lo "Small Business Act" per l'Europa, ad approvarne i 10 principi e a impegnarsi ad attuare le azioni proposte. La Commissione invita inoltre il Consiglio e il Parlamento ad approvare rapidamente le relative proposte legislative.

Per permetterne un'efficiente attuazione e un aggiornamento regolare dei suoi risultati, lo SBA sarà completamente inserito nella Strategia per la crescita e l'occupazione. Gli Stati membri sono perciò invitati ad approfittare dell'aggiornamento del ciclo di Lisbona fissato per la fine del 2008 per tener conto dell'SBA nei programmi nazionali di riforma e nelle relazioni annuali d'attuazione. Gli Stati membri possono ispirarsi all'allegata rassegna di pratiche esemplari nell'UE; la Commissione continuerà a fornire una piattaforma per lo scambio delle pratiche migliori.

La Commissione valuterà i progressi realizzati nell'attuare l'SBA e, dal 2008, riferirà in merito regolarmente nel quadro della Strategia per la crescita e l'occupazione. Ciò permetterà al Consiglio europeo di esaminare i progressi nel campo della politica a favore delle PMI sia a livello Comunitario che di Stati membri e di trarne le dovute conclusioni.

## Allegato: Scambio di pratiche esemplari nella politica delle PMI

Lo scambio delle pratiche esemplari nella politica a favore delle PMI è divenuto un ottimo strumento per attuare la Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Dal 2000, la Commissione raccoglie esempi di pratiche esemplari in vari campi. Quelli raccolti nell'ambito della **Carta europea delle piccole imprese** sono disponibili nel catalogo *on-line* della Carta al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise\\_policy/charter/gp](http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/gp).

I **Premi all'impresa europea** riconoscono l'eccellenza nella promozione dello spirito d'impresa a livello regionale e ricompensano iniziative eccezionali. Una raccolta di pratiche esemplari nella promozione delle imprese si trova al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/download/compendium\\_2007\\_en\\_lowres.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/download/compendium_2007_en_lowres.pdf).

Il presente allegato fornisce alcuni esempi di pratiche esemplari degli Stati membri, che possono essere utili come punto di riferimento per attuare l'SBA.

Principio 1:	Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale
	Rete <i>Impuls</i> (Land Sachsen-Anhalt), Germania
	Sito Web: <a href="http://www.impuls-netzwerk.de">www.impuls-netzwerk.de</a>
	Strategia per l'impresa e lo spirito d'impresa dei giovani, Galles, Regno Unito
	Sito Web: <a href="http://www.projectdynamo.co.uk">http://www.projectdynamo.co.uk</a> ; <a href="http://www.becauseyoucan.com">www.becauseyoucan.com</a>
	<i>Cap'Ten</i> , Sii il capitano del tuo progetto, Belgio
	Sito Web: <a href="http://www.ichec-pme.be">www.ichec-pme.be</a>
	<i>Emax</i> – Il campo-scuola per i giovani imprenditori, Svezia
	Sito Web: <a href="http://www.emaxevent.com">www.emaxevent.com</a> , <a href="http://www.startcentrum.se">www.startcentrum.se</a>
	Kinder Business Week, Austria
	Sito Web: <a href="http://www.kinderbusinessweek.at">www.kinderbusinessweek.at</a>
	Giornate dello spirito d'impresa: <i>Emprendemos Juntos</i> – Siamo tutti imprenditori, Spagna
	Sito Web: <a href="http://www.emprendemosjuntos.es">www.emprendemosjuntos.es</a>
	Sviluppare la cultura imprenditoriale tra le donne, Romania
	Sito Web: <a href="http://www.animmc.ro">www.animmc.ro</a>
Principio 2:	Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità
	Programma di sviluppo per un avvicendamento controllato tra generazioni alla guida delle PMI, Finlandia
	Sito Web: <a href="http://www.te-keskus.fi">www.te-keskus.fi</a> , <a href="http://www.yrityssuomi.fi">www.yrityssuomi.fi</a>
	Un avvio più rapido dopo l'insolvenza, Danimarca
	Sito Web: <a href="http://www.naec.dk">www.naec.dk</a>
	Aiuto ai lavoratori autonomi e ai proprietari di aziende in difficoltà, Belgio
	Sito Web: <a href="http://www.beci.be">www.beci.be</a>
Principio 3:	Formulare regole conformi al principio "Pensare anzitutto in piccolo"
	Sito Web di consultazione pubblica "Teeme koos", Estonia
	Sito Web: <a href="http://www.osale.ee">www.osale.ee</a> ; <a href="http://www.riigikantselei.ee">www.riigikantselei.ee</a> ; <a href="http://www.valitsus.ee">www.valitsus.ee</a>
	servizi di supporto per PMI a livello locale sebbene attraverso sportelli unici, Slovenia
	Sito Web: <a href="http://www.japti.si">www.japti.si</a>
	Elenco di controllo sulla regolamentazione, Regno Unito
	Sito Web: <a href="http://www.businesslink.gov.uk">www.businesslink.gov.uk</a>

	Comitato Y4, Finlandia
	Sito Web: <a href="http://www.y4.fi">www.y4.fi</a>
Principio 4:	Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI
	Il programma di e-government della previdenza sociale belga per PMI, Belgio
	Sito Web: <a href="http://www.ksz-bcss.fgov.be">www.ksz-bcss.fgov.be</a>
	Punti di registrazione unici per imprenditori, Repubblica ceca
	Sito Web: <a href="http://www.mpo.cz">www.mpo.cz</a>
	Sportello unico per imprenditori, Germania
	Sito Web: <a href="http://www.one-stop-shop-trier.de">www.one-stop-shop-trier.de</a>
	Centro gestione microimprese nel campo dell'informazione economica e finanziaria, Francia
	Sito Web: <a href="http://www.artifrance.eu">www.artifrance.eu</a>
	Portale Web pubblico d'informazione per le PMI, Francia
	Sito Web: <a href="http://pme.service-public.fr">pme.service-public.fr</a>
	CORE - Ambiente on-line di registrazione delle società, Irlanda
	Sito Web: <a href="http://www.cro.ie">www.cro.ie</a>
	Progetto "Kick-start", Malta
	Sito Web: <a href="http://www.mcmpegov.mt">www.mcmpegov.mt</a>
	Sportello <i>on-line</i> per aziende, Paesi Bassi
	Sito Web: <a href="http://www.bedrijvenloket.nl">www.bedrijvenloket.nl</a>
	KSU - Rete nazionale servizi per PMI, Polonia
	Sito Web: <a href="http://www.euroinfo.org.pl">www.euroinfo.org.pl</a> , <a href="http://www.ksu.parp.gov.pl">www.ksu.parp.gov.pl</a>
	Imprese <i>on-line</i> , Portogallo
	Sito Web: <a href="http://www.portaldaempresa.pt">www.portaldaempresa.pt</a>
	Sportelli unici per PMI (VEM), Slovenia
	Sito Web: <a href="http://www.japti.si">www.japti.si</a>
	Portale dell'amministrazione pubblica centrale, Slovacchia
	Sito Web: <a href="http://www.telecom.gov.sk">www.telecom.gov.sk</a>
	Servizio "stipendi-on-line" per piccoli datori di lavoro, Finlandia
	Sito Web: <a href="http://www.palkka.fi">www.palkka.fi</a>
Principio 5:	Adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI
	Portale per gli appalti pubblici <i>on-line</i> , Lussemburgo
	Sito Web: <a href="http://www.marches.public.lu">http://www.marches.public.lu</a> , <a href="http://www.mtp.public.lu">http://www.mtp.public.lu</a>
Principio 6:	Agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali
	Programma su capitale d'avvio e capitale di rischio, Irlanda
	Sito Web: <a href="http://www.enterprise-ireland.com">www.enterprise-ireland.com</a>
	Credito alle PMI con rimborso dell'interesse, Cipro
	Sito Web: <a href="http://www.bankofcyprus.com">www.bankofcyprus.com</a>
	Fondo pubblico dei capitali di rischio, Lettonia
	Sito Web: <a href="http://www.lga.lv">www.lga.lv</a>
	Programma di microcredito per imprenditrici e proprietarie di imprese, Spagna
	Sito Web: <a href="http://www.ipyme.org">www.ipyme.org</a>
Principio 7:	Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico
	Portale per imprese ed esportazione, Repubblica ceca
	Sito Web: <a href="http://Businessinfo.cz">Businessinfo.cz</a>
	Rete INTER-NED Paesi Bassi/Nord-Rhein-Westphalen sulla competenza, Germania

	Sito Web: <a href="http://www.inter-ned.info">www.inter-ned.info</a>
	Sensibilizzazione pubblica alla normazione, Lituania
	Sito Web: <a href="http://www.lsd.lt">www.lsd.lt</a>
	CETMOS — The Central European Trade Mark Observation Service, Austria
	Sito Web: <a href="http://www.cetmos.eu">www.cetmos.eu</a>
Principio 8:	Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione
	Strategia nazionale per il commercio elettronico, Irlanda
	Sito Web: <a href="http://www.entemp.ie">www.entemp.ie</a>
	Gestione dell'innovazione, Ungheria
	Sito Web: <a href="http://www.chic.hu">www.chic.hu</a>
	Fondo nazionale per l'innovazione, Bulgaria
	Sito Web: <a href="http://www.sme.government.bg">www.sme.government.bg</a>
	Iniziativa ellenica per i cluster tecnologici, Grecia
	Sito Web: <a href="http://www.htci.gr">www.htci.gr</a>
Principio 9:	Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità
	Un nuovo processo di rifinitura delle superfici nell'industria ceramica, ad impatto ambientale ridotto, Italia
	Sito Web: <a href="http://www.fondovalle.it">http://www.fondovalle.it</a>
	Riforma fiscale ecologica, Estonia
	Sito Web: <a href="http://www.fin.ee">www.fin.ee</a>
	EDM - Electronic Data Management nell'ambiente e nella gestione dei rifiuti, Austria
	Sito Web: <a href="http://www.lebensministerium.at">www.lebensministerium.at</a>
Principio 10:	Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati
	Fiera Internet, Polonia
	Sito Web: <a href="http://www.euroinfo.org.pl">www.euroinfo.org.pl</a>
	Pipe – Piano di iniziazione alla promozione all'estero, Spagna
	Sito Web: <a href="http://www.portalpipe.com">www.portalpipe.com</a>
	Sprint - Insieme per competere sui mercati mondiali, Italia
	Sito Web: <a href="http://www.sprint-er.it">www.sprint-er.it</a>

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 5

## RISOLUZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore CURSI)

*approvata nella seduta del 27 novembre 2008*

SULLA

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,  
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMI-  
TATO DELLE REGIONI «UNA CORSIA PREFERENZIALE PER LA PIC-  
COLA IMPRESA» (COM/2008/394 definitivo) (ATTO COMUNITARIO N. 8)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 2008**

---

La 10<sup>a</sup> Commissione del Senato,

premessi che:

- nel giugno del 2008 la Commissione europea ha adottato una importante comunicazione relativa ad una serie di misure da intraprendere, a livello comunitario, per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), meglio noto come *Small Business Act* per l'Europa;
- l'insieme di interventi individuati dalla Commissione europea costituisce un elemento fondamentale nell'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;
- le PMI, con ventitré milioni di imprese e settantacinque milioni di occupati, costituiscono il 99 per cento delle imprese europee, mentre l'Italia risulta, in ambito comunitario, il Paese con il più alto numero di PMI;
- l'atto comunitario sulle PMI non ha un valore giuridico vincolante ma contiene una serie di principi tra i quali quello del «pensare in piccolo» che necessitano di una concreta attuazione in tempi rapidi da parte delle istituzioni comunitarie e dei singoli Stati membri;

considerato inoltre che:

- la Commissione, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario, ha proceduto ad un approfondito ciclo di audizioni dei soggetti e delle categorie interessate al fine di contribuire ad alimentare un dialogo, attraverso il Parlamento nazionale, con le istituzioni comunitarie così come previsto anche dalle disposizioni del Trattato di Lisbona sul ruolo dei Parlamenti nazionali;

impegna il Governo:

- ad agire nelle sedi comunitarie, a partire dal prossimo Consiglio dei ministri sulla competitività dell'Unione europea (UE) dell'1 e 2 dicembre 2008, affinché tutte le istituzioni comunitarie e in particolare il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle loro procedure e dei procedimenti legislativi, diano concreta attuazione a tutti i principi contenuti nello *Small Business Act*;
- ad assicurare una effettiva riduzione di almeno il 25 per cento degli oneri amministrativi e burocratici che attualmente gravano sulle imprese. Tale riforma costituisce infatti un passaggio fondamentale per le PMI ed è essenziale per attivare processi di reale riforma e di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali, in termini di efficacia-efficienza delle pubbliche amministrazioni. A tale proposito appare dirimente procedere nella riduzione dei costi (tempi e oneri) a carico delle imprese e as-

sicurare alle stesse, attraverso uno sportello unico, un punto di riferimento univoco nelle relazioni tra le PMI e la pubblica amministrazione;

– ad intraprendere un dialogo costante tra i diversi livelli di Governo per fare in modo che il processo di semplificazione a livello nazionale sia affiancato da un analogo processo a livello regionale;

– a prevedere un maggior ricorso ed una valorizzazione complessiva dello strumento della conferenza dei servizi che può consentire, nell'ambito del procedimento amministrativo, di acquisire in tempi rapidi il parere, a maggioranza semplice, di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento stesso;

– ad assicurare delle misure a favore della capitalizzazione delle imprese, in considerazione della necessità di superare l'attuale sottocapitalizzazione delle PMI italiane derivante da condizioni strutturali quali la dimensione familiare ed aziendale e la presenza di forme societarie non adeguate. In quest'ottica risulta necessario assicurare una rivalutazione dei capitali immobiliari e dei beni immateriali, effettivamente strumentali all'attività d'impresa, con una contestuale riduzione fiscale sugli utili reinvestiti in attività di ricerca, sviluppo e ammodernamento. La rivalutazione dei capitali immobiliari e dei beni immateriali consentirebbe inoltre di assicurare ad ogni impresa una maggiore facilità di accesso al credito in virtù delle maggiori garanzie prestate;

– a garantire alle PMI il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei lavori svolti, anche in considerazione delle modifiche che l'UE intende apportare alla direttiva europea sui ritardi di pagamento, al fine di prevedere che le PMI siano effettivamente pagate entro trenta giorni dai soggetti pubblici, anche attraverso meccanismi di compensazione;

– ad individuare delle misure per agevolare la possibilità per le imprese di cedere i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione;

– a prevedere delle idonee misure per assicurare alle PMI l'accesso al credito anche in una situazione di crisi internazionale come quella attuale, potenziando il fondo di garanzia dei confidi. In merito al tema dell'accesso al credito per le PMI si segnala altresì la necessità di prevedere che tra i criteri seguiti per il finanziamento di progetti imprenditoriali da parte degli istituti di credito sia assicurata massima priorità alla valutazione dei progetti particolarmente originali e qualificati;

– ad assicurare un insieme di incentivi ed aiuti a sostegno della crescita dimensionale e/o dell'aggregazione delle PMI al fine di consentire alle stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;

– ad operare, in sede comunitaria, per garantire che in tutti gli Stati membri sia assicurata una quota di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici;

– a garantire alle imprese che l'IVA venga versata al momento dell'effettivo incasso da parte delle medesime. Si segnala inoltre l'opportunità, nell'ambito di una complessiva riorganizzazione del regime IVA,



di prevedere l’IVA al 10 per cento per il settore ricettivo e turistico-alberghiero;

– a valorizzare l’attuale rete delle camere di commercio e delle associazioni d’imprese, che rappresentano un importante punto di riferimento per le PMI;

– a favorire strumenti e misure che prevedano per le PMI, non solo del settore manifatturiero, ma anche del settore dei servizi, percorsi di formazione ed innovazione tenendo conto del regolamento recentemente approvato dalla Commissione europea, che prevede deroghe agli aiuti di Stato proprio nel sostegno alla ricerca ed all’innovazione;

– a prevedere strumenti normativi per utilizzare al meglio le sfide ambientali trasformandole in opportunità. A tale riguardo risulta opportuno stabilire adeguate misure di fiscalità energetica a favore delle PMI e procedere ad una semplificazione degli adempimenti normativi in materia ambientale privilegiando gli aspetti sostanziali a quelli formali. In merito alle sfide ambientali, infine, si ravvisa la necessità di coordinare gli interventi in tale settore con le misure che verranno adottate dall’UE nell’ambito del cosiddetto pacchetto clima-energia sul quale dovranno essere tenute in particolare considerazione le esigenze delle PMI italiane ed europee;

– ad assicurare un adeguato sistema di incentivazioni per sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile, in particolare nelle fasi di avvio dell’attività imprenditoriale, predisponendo al contempo idonee iniziative per favorire la diffusione della cultura impresa.